ANNO 68° 1943 FASCICOLO 1-2

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME V

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Crociata di preghiere nel mese di Maggio . . 4

S. C. del Sant'Offizio. — De prohibitione librorum (6) - Libro condannato (7)

S. C. dei Sacramenti. — Dubbi in tema di matrimonio 8

S. C. del Concilio. — Per la tutela degli edifici sacri e delle opere d'arte sacra 9

S. C. dei Religiosi. — Facoltà speciali concesse ai Superiori maggiori dei PP. Minori Conventuali all'Estero 11

Approvazione delle Suore Terziarie della B. V. M. del Monte Carmelo . . 14

S. C. di Propaganda Fide. — Istruzione sulla fondazione di nuove Prefetture o Vicariati Apostolici o Diocesi 15

S. Penitenzieria Apostolica. — Orazione indulgenziata (18) - Proroga indulto per gli Oratori dei Frati Minori (18) - Indulgenze concesse ai Terziari e Conversi O. Carmel. A. O. (19).

S. Romana Rota. — Syracusana, Iurium (19) - Cause trattate nel 1942 (20).

P. Comm. per l'interpr. del Codice. — Risposte a dubbi proposti, con commento 20

Archivio Segreto Vaticano. — Per il censimento degli archivi e biblioteche ecclesiastiche , ... 23

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Propaganda empia e anticlericale (28) - Per la requisizione dei locali di culto (30) - La causa di beatificazione di Pio X (30) - L'Abbazia di S. Giustina in Padova ricostituita (31) - Abluzioni nella S. Messa (31) - Libro disapprovato (32).

m. d. g.: Percentuale sulla tassa per dispense matrimoniali 32

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Ricchezza mobile (35) - Provvedimenti tributari a favore dei danneggiati dalle offese nemiche (36) - Norme relative alla registraz. dei processi verbali ecc. ed al bollo e registraz. degli atti e documenti ecc. (38) - Disposizioni di legge sul cinema (in copertina, 2).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1943-XXI

68° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

DISPOSIZIONI DI LEGGE SUL CINEMA

E' bene che tutti i Sacerdoti conoscano la legislazione che riguarda la moralità nelle rappresentazioni cinematografiche.

Nei nuovi Codici c'è una importantissima disposizione: « Il Ministero della Cultura Popolare può in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa, *sia a seguito di reclamo di autorità, di Enti Pubblici e privati,* richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinare una revisione straordinaria dinanzi alla Commissione di Appello ».

E' noto che vi è una Commissione governativa per la revisione delle pellicole. Il giudizio di questa può dunque essere veduto da una *Commissione di Appello,* a cui possono rivolgersi anche i *privati.* E tra questi noi Sacerdoti abbiamo una veste speciale, in qualità di maestri e tutori della morale; come hanno un diritto speciale i genitori, incaricati da Dio alla difesa morale della prole.

Altre importanti disposizioni troviamo nelle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Dispone infatti l'Art. 78 del T. U. delle Leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773: *L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.*

« Qualora decida escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

« Salvo le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 500 a 3000 ».

E l'art. 137 del Regolamento per la esecuzione dello stesso T. U. approvato con R. D. 6-5-1940 n. 635: « Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza » (*Bollett. Dioces. di Luni,* 1943).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Messaggio radiofonico, inviato ai fedeli convenuti nella città di S. Salvador da tutta la Repubblica in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale (in lingua spagnuola). 26 novembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 353).

Discorso al Sacro Collegio in occasione degli Auguri natalizi. 24 dicembre 1942 (*A. A. S.*, 1943, p. 5).

Messaggio radiofonico in occasione del Santo Natale su « Le norme fondamentali dell'ordine interno degli Stati e dei Popoli ». 24 dicembre 1942 (*A. A. S.*, 1943, p. 9). Fu pubblicato insieme al precedente Discorso al Sacro Collegio nei *Quaderni del Monitore*, N. 4.

Costituzioni Apostoliche. — *De Beni* (*De Reyes*). Il Vicariato Apostolico de Beni nella Repubblica di Bolivia viene smembrato e se ne erige il nuovo Vicariato Ap. de Reyes. 1 settembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 361).

Lettere Apostoliche. — I. Il Santuario di Nostra Signora di Monteallegro in Rapallo, diocesi di Chiavari (Genova) è arricchita del titolo e degli onori di Basilica minore. 5 agosto 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 363).

II. Il Santuario di S. Maria del Sasso, in Bibbiena, diocesi di Arezzo, è elevata al grado di Basilica minore. 15 agosto 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 365).

III. Il Santuario della B. V. Maria Ausiliatrice dei Cristiani in Zo-Sé, Vicariato Apost. di Shang-Hai (Cina) è dichiarato Basilica minore con annessi privilegi. 12 settembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 366).

IV. La cattedrale di Birmingham (Inghilterra) nel 1° centenario della sua erezione (1841) viene decorata degli onori di Basilica minore. 11 giugno 1941 (*A. A. S.*, 1943, p. 65).

V. Il tempio parrocchiale di S. Marco in Firenze viene ornato del titolo di Basilica minore, nella ricorrenza del 4° centenario della sua consacrazione (6 gennaio 1542) fatta dal Pontefice Eugenio IV. 6 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 66).

Epistole. — I. Al R.mo D. Fedele de Stotzingen, O. S. B., Abate Primate, relativa alla solennità da celebrarsi in occasione del XII centenario dalla morte di S. Oddone Abate di Cluny. 18 novembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 368).

II. All'E.mo Cardinale Giulio Fumasoni Biondi, Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, lettera gratulatoria in occasione della solenne celebrazione del 25° anniversario della consacrazione episcopale di Sua Santità, fatta dal P. Collegio Urbano di Prop. Fide. 24 febbraio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 68).

ALLOCUZIONI. — I. Agli illustri Cultori (Professori e Accademici) delle scienze matematiche superiori convenuti a Roma da ogni parte, in occasione del loro Convegno. 12 novembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 370).

II. All'Ecc.mo Sig. Domenico de las Bárcenas y Lopez Mollinedo, Ambasciatore Straordinario di Spagna, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. 17 dicembre 1943 (*A. A. S.*, 1942, p. 372).

III. Sulle « leggi che reggono l'ordine e l'azione delle materie e dei fenomeni operanti nel nostro globo e nell'universo »; in occasione dell'apertura solenne dell'anno della Pontificia Accademia delle Scienze, presenti gli E.mi Cardinali, gli Ecc.mi Ambasciatori delle Nazioni Estere, i Soci della medesima Accademia ed altri Prelati della Romana Curia e distinti Personaggi. 21 febbraio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 69).

CROCIATA DI PREGHIERE NEL MESE SACRO ALLA VERGINE PER IL RITORNO A CRISTO DI TUTTE LE GENTI

Dalla Città del Vaticano, il Santo Padre ha diretto la seguente lettera al Cardinale Segretario di Stato:

Al diletto Figlio Nostro Cardinale Luigi Maglione, Nostro Segretario di Stato.

Diletto Figlio Nostro, salute e apostolica benedizione.

Dallo scoppio di questa guerra immane, che si è estesa a quasi tutto il mondo, ogni anno, all'approssimarsi del mese di maggio, per mezzo tuo abbiamo esortato tutti i cristiani e particolarmente gli innocenti fanciulli, a Noi tanto cari, di domandare insistentemente alla Beata Vergine con santa gara di preghiere che ottenga benigna da Dio la pace da tutti invocata.

Benchè non sia ancora cessato questo conflitto micidiale che non solo fa strage fra eserciti, ma fa rosseggiare di sangue fraterno anche le pacifiche città, non bisogna perciò perdersi d'animo, nè desistere dalle devote suppliche; che anzi, quanto maggiormente cresce di giorno in giorno il cumulo di tali dolorose sventure, quanto più forte divampa la violenza dell'odio che arde nell'animo di molti, tanto più colla preghiera e colla penitenza bisogna rivolgersi a Dio il quale è l'unico che può non solo infondere la luce della carità cristiana nelle menti eccitate dall'odio, ma anche, calmatasi la furia delle passioni, riportare tutti i popoli alla mutua concordia.

Ma, come Tu ben sai, non basta propiziarsi Dio colla preghiera, non basta invocare con suppliche il patrocinio e l'aiuto della Vergine Santissima, Madre

di Gesù Cristo e Madre nostra; ben altro richiede da noi tutti questo lungo e terribile eccidio che sembra scuota le fondamenta dell'umano consorzio e minaccia di trascinarlo in una rovina irreparabile.

E prima di tutto è necessario che ognuno consideri attentamente e riconosca che questa guerra, la più grande, forse, che si sia avuta dalla creazione del mondo, non è altro infine se non il castigo meritato colla violazione della giustizia divina. Troppo spesso infatti ai nostri giorni si può constatare che l'intelligenza umana, inorgoglita dalla propria potenza, nega a Dio l'omaggio che gli è dovuto, e che quindi gli uomini trascurano o addirittura disprezzano i loro sacrosanti doveri verso Dio, sdegnano i principii della sapienza evangelica come sorpassate e indegne di un tempo evoluto, e si affannano continuamente perchè questa vita effimera abbondi di comodità, di ricchezze e di ogni piacere, senza curarsi affatto della vita eterna.

Ma, se si sprezza la prima eterna norma di un Dio legislatore e giudice, quale altra legge potrà regolare i costumi privati e pubblici? Quale altra norma potrà costituire il principio e il fondamento della stessa società umana e renderla sicura e stabile? Nessuno, certamente; giacchè se si abbandona la religione e l'onestà, ne segue inevitabile nella vita il disordine e l'anarchia; quindi se si sono commessi degli errori, bisogna ritornare sulla retta via; se l'apparenza di falsa dottrina adescò e offuscò l'animo di molti, bisogna disperdere la tenebra degli errori colla luce della verità; se infine, molti si sono fatti troppo distrarre dalle cose terrene e hanno trascurato i doveri santissimi delle virtù cristiane e del culto divino, è necessario che si ravvedano e si adoperino con tutte le loro forze per acquistare prima di ogni altra cosa quei beni che sono più importanti e che riguardano la vita eterna.

Questa dovrebbe essere la comune santa crociata di tutti, crociata che tende a rendere i costumi degli individui conformi alla dottrina di Gesù Cristo e a far osservare nella vita quotidiana quanto più è possibile i suoi precetti. Questo devono mettere in pratica tutti coloro che non solo desiderano la propria salvezza ma bramano anche che la pace, la tranquillità e la prosperità tornino finalmente a splendere nel mondo. Certamente, se ognuno cercherà per quanto è in lui di compiere questo suo dovere, più gradite e maggiormente accette saranno le preghiere rivolte a Dio e alla Santissima Sua Madre.

Animati pertanto da tali propositi salutari accorrano tutti all'altare della Vergine Madre di Dio nel mese prossimo particolarmente a Lei consacrato, e non solo le offrano i fiori dei campi e dei giardini, non solo le presentino le proprie supplici preghiere, ma anche il proposito di una vita più corretta e più santa, ben consapevoli che niente è più accetto di ciò al Divin Redentore, niente è più gradito alla Sua Eccelsa Madre.

Nello scorso mese di ottobre Noi abbiamo presentato, affidato e consacrato al Cuore Immacolato della Beata Vergine la Santa Chiesa, Corpo mistico

di Gesù Cristo, rigenerata da tante ferite, e insieme tutto il mondo che, arso di odio e inasprito dalla contesa, sconta la pena delle proprie iniquità; e abbiamo appreso con sommo conforto del Nostro animo paterno che lo stesso atto devoto è stato ripetuto quasi ovunque dai Vescovi, dai Sacri Ministri e dalla moltitudine del popolo cristiano.

Ma, se quasi tutti i cristiani si sono spontaneamente consacrati al Cuore Immacolato della Vergine Maria, è necessario anche che con volonteroso impegno si uniformino ad esso, se desiderano veramente che la Beata Vergine accolga benevolmente la loro preghiera. E così ben disposti, con devozione e amore, non solo quelli che nel fiore della loro fanciullezza sono circonfusi di innocenza e di grazia, ma tutti i fedeli, nel prossimo mese di maggio, in modo speciale implorino la celeste Madre con rinnovata istanza che trionfi e regni nell'animo degli uomini riappacificati l'amore fraterno; che ai vizi subentrino le virtù, alle armi la giustizia, alla violenza sfrenata la serena riflessione; e che finalmente, placatesi le onde di questa fiera tempesta, tutte le genti facciano ritorno alla pace, alla concordia, a Cristo che solo può colla sua dottrina soprannaturale, che non fallisce, rendere sicuro e immutabile il fondamento dell'umana società, e che solo possiede la parola di vita eterna.

Noi nutriamo viva fiducia in questa santa gara di preghiere; e perciò anche quest'anno affidiamo a Te, diletto Figlio Nostro, l'onorevole incarico di portare, nel modo che riterrai più opportuno, questa Nostra paterna esortazione a conoscenza di tutti, principalmente dei sacri Pastori dell'Orbe cattolico i quali senza dubbio saranno solleciti non solo di esporla con diligenza ai loro fedeli ma anche di attuarla con ogni cura.

Pertanto a Te, diletto Figlio Nostro, e a tutti quelli che vorranno finalmente accogliere il Nostro invito e specialmente alle schiere dei fanciulli a Noi carissimi, impartiamo di cuore nel Signore, auspicio dei celesti favori e pegno della Nostra paterna benevolenza, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 *aprile* 1943, *anno V del Nostro Pontificato.*

PIUS PP. XII

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

DE PROHIBITIONE LIBRORUM

Cum in pravis libris denuntiandis morae et omissiones sint saepe conquerendae plurimique christifideles in exitiali ignorantia circa denuntiationem et prohibitionem perniciosorum librorum versentur, Suprema S. Congregatio Sancti Officii opportunum ducit praecipua sacrorum canonum de hac re praescripta in memoriam revocare; per prava enim vel noxia scripta puritas fidei, integritas

morum ipsaque salus animarum maximis periculis exponuntur, ut compertum est.

Profecto innumera scripta fidei ac moribus adversantia, quae praesertim nostris temporibus ubique terrarum et variis linguis quotidie fere eduntur, Sedes Apostolica ipsa sollicite ac tempestive prohibere nequit. Opus proinde est, ut locorum Ordinarii, quorum est sanam et orthodoxam doctrinam conservare ac bonos mores tueri (c. 343, 1), per se aut per sacerdotes idoneos vigilent in libros, qui in proprio territorio eduntur aut venales prostant (c. 1397, 4), et quos damnandos iudicaverint, eos suis subditis ipsi prohibeant (c. 1395, 1). Ius et officium prohibendi ex iusta causa libros pro suis subditis competit etiam Abbati monasterii sui iuris et supremo religionis clericalis exemptae Moderatori cum suo Capitulo vel Consilio, immo, in casu urgenti, aliis Superioribus maioribus cum proprio Consilio, ea tamen lege ut rem quantocius deferant ad supremum Moderatorem (c. 1395, 3). Attamen libros, qui subtilius examen exigant vel de quibus ad salutarem effectum consequendum supremae auctoritatis sententia requiri videatur, ad Apostolicae Sedis iudicium Ordinarii deferant (c. 1397, 5).

Omnium quidem fidelium, praesertim clericorum, est libros perniciosos competenti auctoritati denuntiare; sed peculiari titulo id pertinet ad clericos in dignitate ecclesiastica constitutos, ut sunt Legati Sanctae Sedis locorumque Ordinarii, atque ad eos qui doctrina ceteris praecellunt, ut Universitatum catholicarum Rectores Doctoresque.

Denuntiatio autem facienda est vel huic Congregationi S. Officii, vel Ordinario loci, declaratis quidem causis, quibus liber prohibendus existimetur. Iis vero, ad quos denuntiatio defertur, sanctum esto nomina denuntiantium secreta servare (c. 1397, 1, 2, 3).

Denique Ordinarii locorum aliique curam animarum habentes fideles opportune moneant: *a*) prohibitionem librorum id efficere, ut liber sine debita licentia nec edi vel iterum edi (nisi factis correctionibus et legitima approbatione obtenta), nec legi, nec retineri, nec vendi, nec in aliam linguam verti, nec ullo modo cum aliis communicari possit (c. 1398, 1, 2); *b*) libros ab Apostolica Sede damnatos ubique locorum et in quodcumque vertantur idioma prohibitos censeri (c. 1396); *c*) lege positiva ecclesiastica esse vetitos non tantum libros speciali decreto ab Apostolica Sede singillatim damnatos et in *Indicem librorum prohibitorum* relatos, vel a Conciliis particularibus sive ab Ordinariis pro suis subditis proscriptos, sed etiam libros prohibitos *ipso iure communi*, idest ex regulis c. 1399 contentis, quibus fere omnes libri pravi et de se noxii modo generali prohibentur; *d*) ex lege naturali vetari cuiuslibet libri lectio, quae proximum periculum spirituale praebeat, cum ius naturae prohibeat, ne quis se constituat in periculo amittendi veram fidem aut bonos mores; itaque licentiam

utendi libris prohibitis a quovis obtentam nullo modo eximere ab hac prohibitione legis naturalis (c. 1405, 1).

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 17 aprilis 1943.

IOANNES PEPE
Supremae S. C. S. Officii Notarius

LIBRO CONDANNATO

Nel generale consesso della Suprema S. C. del Sant'Offizio del 20 gennaio 1943, gli E.mi e Rev.mi Sigg. Cardinali preposti alla difesa della fede e dei buoni costumi hanno condannato e ordinato di mettere all'Indice dei libri proibiti il libro dal titolo:

STEPHANOS IOHANNES: *Christliche Einheit im Zeichen des Kreuzes.* Il giorno seguente la Santità di N. S. confermava la sentenza.

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Paderbornensis - Hildesheiensis. — Mutazione dei confini delle due diocesi. 14 marzo 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 202).

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

TRIDENTINA

DUBBI IN TEMA DI MATRIMONIO (*)

(*Bollett. d. Curia Arciv. di Trento*, 1943, p. 274)

N. 572/43. 2 febbraio 1943

a)

1° DUBBIO. Alcuni parroci temono, che venga menomato il valore del giuramento, se uno sposo che ha già deposto sotto giuramento per lo stato libero nell'esame dello sposo (Mod. I) debba ripetere (Mod. IV) la medesima cosa nei casi quando si rende necessario il giuramento suppletorio. Domandano se non sia sufficiente il giuramento prestato coll'esame, facendo presente in quell'occasione il monito contenuto nell'Allegatum IV, salvo di procedere in casi speciali come è previsto per il giudice nel can. 1768.

RISPOSTA. *Il giuramento degli sposi nell'esame* è generico, *riguarda cioè tutte le risposte in esso contenute; quello suppletorio invece* è specifico *e ri-*

* Si tratta di una risposta privata e d'indole direttiva, non precettiva; ma potrà giovare a chi si trovasse in eguali condizioni.

guarda la sola libertà di stato separatamente. Questo d'altronde è obbligatorio soltanto quando la prova legale dello stato libero non è sufficiente. E ciò può spiegarsi a chi deve prestarlo.

b)

2° DUBBIO. Se il Mod. XIII dell'Istruzione 1-7-1929 è sostituito dall'Allegatum V?

RISPOSTA. *Affirmative.*

c)

3° DUBBIO. Quando il parroco coll'Allegatum V dà la licenza per altro parroco *entro la diocesi,* il quale deve conservarlo nell'archivio (Istr. 4, a):

1) è necessario inviargli anche gli altri documenti ecclesiastici il cui sunto già risulta dall'Allegatum V?;

2) possono essere conservati dal parroco proprio, che dà la licenza?

RISPOSTA. *Negative alla prima parte; affirmative alla seconda parte.*

d)

4° DUBBIO. 1) Se il parroco assistente al matrimonio fuori della parrocchia propria degli sposi è obbligato a notificare al parroco, che ha dato la licenza, il matrimonio contratto, quando il battesimo ad ambedue gli sposi non è stato conferito (risp. annotato) in quella parrocchia, che ora è per essi la parrocchia propria?; e

2) se il parroco proprio è obbligato ad annotarlo nel libro dei matrimoni come era prescritto in questa regione sotto l'Austria?

RISPOSTA. *Affirmative alla prima parte; negative alla seconda.*

NOTA. In quanto all'annotazione del battesimo la S. Congregazione ha rescritto:

Si insista perchè si dia assicurazione che nei registri di battesimo è stato annotato il matrimonio contratto. Nelle presenti circostanze, per facilitare la pratica, si potrà far uso della cartolina doppia, cioè con risposta pagata. Le spese gravano sugli sposi.

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

CIRCOLARE PER LA TUTELA DEGLI EDIFICI SACRI E DELLE OPERE D'ARTE SACRA

Roma, 25 gennaio 1943

Eccellenza Reverendissima,

Attese le eccezionali circostanze del momento occorre prendere con la maggiore sollecitudine provvedimenti adeguati per salvaguardare, nei limiti del

possibile, le chiese e gli altri edifici ecclesiastici e religiosi, nonchè le opere d'arte in essi contenute, le quali costituiscono così importante patrimonio storico o artistico, spesso di inestimabile valore e destinato ad assicurare l'esercizio del sacro ministero ed il decoro del culto cattolico.

A tal fine prego l'Eccellenza Vostra Reverendissima affinchè, con lo zelo che La distingue, voglia impartire a tutti i parroci e rettori di chiese, anche religiose, ed agli altri enti interessati, opportune disposizioni per l'esecuzione di quanto segue:

1. Provvedere alla miglior tutela possibile dei predetti edifici, con speciale riguardo a quelli di importanza storica o artistica, e perciò, tra l'altro, sgombrare sollecitamente dalle materie combustibili, che potrebbero aggravare ed estendere eventuali incendi, le soffitte ed i ripostigli situati nelle parti più elevate ed esposte degli edifici medesimi, o comunque ad essi adiacenti. Per rimuovere tempestivamente tali materie, anche se per la loro utilità meritino di essere conservate, possono prendersi accordi con la R. Soprintendenza ai Monumenti, che ha già ricevuto superiori istruzioni in proposito;

2. Stabilire previe intese con la medesima R. Soprintendenza anche per assicurare, in casi d'incendio o di altro grave danno, un pronto ed efficace servizio di primo intervento, precisando in tempo quale concorso i detti parroci e rettori di chiese debbano dare con personale proprio alle squadre di soccorso, o coadiuvandole nell'opera materiale, o almeno facendole assistere per fornire pratiche indicazioni sulla disposizione degli ambienti e passaggi interni degli edifici stessi, necessarie a rendere più spedita, nel momento del pericolo o del danno, l'azione dei soccorsi.

3. Far proteggere, ad opera della R. Soprintendenza alle Gallerie, le statue, i bassorilievi, gli affreschi e gli altri oggetti di pregio storico o artistico che non possano essere rimossi.

4. Rimuovere temporaneamente, d'accordo con il R. Soprintendente alle Gallerie, tutte quelle opere (tavole, paramenti, vasi sacri, cimeli, ecc.) di valore storico o artistico, che non convenga lasciare esposte a eventuali danni e che d'altronde non siano indispensabili per il momento all'esercizio del culto. Alcune di tali opere probabilmente sono già state trasportate in luoghi più sicuri; conviene ora riesaminare quali altre debbano essere rimosse e collocate in ambienti che offrano maggiore sicurezza, preferibilmente nel Museo diocesano o in altri edifici ecclesiastici.

5. Ove ciò non risulti possibile, e sia necessario affidare ai RR. Soprintendenti o a loro incaricati il trasferimento e la custodia di dette opere, i rispettivi enti ecclesiastici o religiosi se ne faranno rilasciare regolari verbali di consegna, con l'indicazione dello stato attuale dei singoli oggetti, ovvero, nei casi più urgenti, almeno una ricevuta provvisoria, da completarsi non appena sarà possibile.

6. L'eventuale consegna di opere d'arte sacra o di altro materiale ai RR. Soprintendenti o a loro incaricati non esime i rappresentanti degli enti ecclesiastici o religiosi da ogni loro responsabilità, nè dalla necessaria vigilanza nelle operazioni, da farsi con le dovute cautele, di rimozione, d'imballaggio e di trasferimento. Essi pertanto debbono accertarsi che i luoghi e le modalità del ricovero di quanto appartiene al proprio ente corrispondano allo scopo, sia per la buona conservazione degli oggetti, sia per la sicurezza contro eventuali danni o furti.

7. In occasione di eventuali incursioni e conseguenti danni sarà dovere dei parroci e rettori di chiese, anche religiose, di assistere alle operazioni di sgombro delle rovine per il ricupero di oggetti sacri e di altro materiale, onde siano evitati ulteriori deterioramenti, trasferimenti o dispersioni.

8. La Commissione diocesana per l'arte sacra, coadiuvata, ove occorra, da altre persone competenti e di fiducia dell'Eccellenza Vostra, dovrà esplicare opera di vigilanza nonchè di assistenza agli enti ecclesiastici e religiosi, agevolandoli nel loro compito.

9. Tutte le spese per le suddette opere di difesa, di remozione, di trasferimento e di custodia delle opere d'arte come pure quelle del loro ricollocamento nella propria sede, sono assunte dallo Stato ai sensi dell'unita Circolare n. 157, del 29 dicembre 1942, emanata dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

Data l'importanza del fine, a cui si ispirano queste norme, che è appunto la tutela e conservazione del patrimonio specialmente di pregio storico o artistico di cotesta Diocesi, sono sicuro che l'Eccellenza Vostra si impegnerà con ogni sollecitudine affinchè le medesime abbiano la più fedele esecuzione.

Con sensi, intanto, di ben distinta stima mi confermo dell'Eccellenza Vostra Rev.ma aff.mo come fratello

F. Card. Marmaggi, *Prefetto*
G. Bruno, *Segretario*

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Facultates peculiares conceduntur Superioribus maioribus Provinciarum et Commissariatuum O. Minorum Conventualium extra Italiam, praesentibus rerum publicarum turbis perdurantibus.

(*Comment. O. F. M. Conv.*, 1943, p. 85)

SACRA CONGREGATIO
DE RELIGIOSIS N. 1169/43

Beatissime Pater,

Minister Generalis Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, ad pedes S. V. provolutus, humillime exponit prout sequitur:

Quum Superiores Provinciarum dissitarum regionum eiusdem Ordinis, quae infra describuntur (*), praesentibus turbulentis rerum mundialium conditionibus, magis magisque in dies quaelibet earumdem Provinciarum negotia pertractare atque expedire cum hac Curia Generalitia difficillime valerent, factum est ut iidem Superiores ab ipso Oratore cum suo Definitorio in Delegatos seu Commissarios Generales electi quoque fuerint, ad ea expedienda, delegata potestate, negotia, una cum suis ordinariis cuiusque Provinciae Assistentibus, pro quibus ad normam Constitutionum Ordinis Nostri consensus Ministri Generalis vel per se vel una cum suo Definitorio requiritur, facta insuper illis obligatione omnia sive soluta, sive statuta subiiciendi, post praesentium rerum adiunctorum compositionem, ratihabitioni Ministri Generalis eiusque Definitorii.

Quia vero consensus Ministri Generalis, sive per se dandus, sive una cum suo Definitorio, ex Constitutionibus Ordinis in antecessum requiritur ad gratias facultatesque ab Apostolica Sede impetrandas, quae, easdem ob causas, hisce temporibus, apud eamdem expediri praepediuntur, humilis Orator a S. V. exposcit pro Delegatis seu Commissariis Generalibus nuper electis vel in posterum eodem modo eligendis, sub praefatis clausulis ac servatis de iure servandis, facultates quae sequuntur, quarum aliquae a Constitutionibus O. N. Ministro Generali sive per se, sive una cum suo Definitorio, reservantur:

Facultates ex Constitutionibus Ordinis:

a) Dimittendi, ob graves causas, ab Ordine professos a votis temporaneis, dum vota perdurant (Const. in Cap. IX Reg. Tit. VIII n. 782).

---

* Provinciae autem Ordinis, pro quibus praedictum initum fuit consilium, sequentes sunt:

1. Prov. Immaculatae Conceptionis B. M. V. in Statibus Unitis Americae; cui subest Commissariatus Provincialis in Anglia;
2. Prov. S. Antonii Patavini, ibidem;
3. Prov. B. M. V. Consolatricis Afflictorum, ibidem;
4. Prov. Seraphici Doctoris S. Bonaventurae, ibidem;
5. Prov. Leodiensis (Belgico-Hollandicae) S. Huberti;
6. Prov. S. Elisabeth in Germania;
7. Prov. S. Leopoldi in Germania (Austria);
8. Prov. S. Elisabeth in Hungaria;
9. Prov. Ss. Cyrilli et Methodii Bohemo-Moravo-Slovacchae;
10. Prov. S. Elisabeth in Transylvania Rumaniae;
11. Prov. S. Ioseph Sponsi B. M. V. in Rumania;
12. Prov. S. Hieronymi Doctoris Croato-Slovenae;
13. Prov. S. Antonii Patavini in Polonia;
14. Prov. B. M. V. Immaculatae in Polonia;
15. Prov. Melitensis S. Pauli Apostoli;
16. Prov. S. P. N. Francisci in Oriente (Constantinopoli);
17. Commissariatus Leopoliensis in Polonia;
18. Commissariatus B. M. V. de Monserrat in Hispania;

Excipitur Commissariatus in Helvetia.

b) In officio confirmandi Secretarium et Assistentem Provincialem, Custodes et Definitores Custodiarum, nec non et eligendi Magistros clericorum, sive probandorum sive novitiorum sive professorum atque eorum Socios, si quacumque ex causa officium, durante triennio, vacaverit (Const. nn. 51, 559, 654).

c) Dispensandi, si urgens necessitas sit, oeconomicas onerosas obligationes infra summam 30.000 francorum seu libellarum aurearum, praevio consensu Definitorii Provincialis, et si fieri potest, etiam plenarii eiusdem Provinciae.

Facultates ex Codice Iuris Canonici:

a) Dispensandi super votis temporaneis vel etiam super votis solemnibus, in hoc altero casu solummodo clericos nondum in sacris constitutos et laicos, et tum pro simpliciter tum pro solemniter professis, habito prius consensu Legati Apostolici cuiusque loci;

b) Dispensandi super impedimentis pro admissione in novitiatum, de quibus in Can. 542, item praevio consensu Legati Apostolici;

c) Dispensandi super defectu curriculi theologi (non infra expletum tertium annum), nec non aetatis canonicae (non ultra duodeviginti menses) promovendos ad Sacrum Presbyteratus Ordinem, item praevio consensu Legati Apostolici;

d) Dispensandi super defectu aetatis et annorum professionis religiosae, qui a iure requiruntur pro Magistro Novitiorum atque professorum, nec non pro Socio Magistri novitiorum, item praevio consensu Legati Apostolici;

e) Dispensandi super defectu aliquorum mensium triennii votorum temporaneorum, in ordine ad Sacrum Presbyteratus Ordinem suscipiendum, item praevio consensu Legati Apostolici;

f) Contrahendi, si urgens adsit necessitas, onerosas oeconomicas obligationes supra summam 30.000 francorum seu libellarum aurearum, praevio consensu Definitorii Plenarii eiusdem Provinciae (Const. n. 375), et Legati Apostolici;

g) Dispensandi super excessum aetatis 30 annorum a Const. Ord. n. 83 praescriptae pro iis qui ad Laicorum statum recipiendi sunt in Ordinem, praevio consensu Legati Apostolici;

h) Indulgendi seu prorogandi absentiam a domo religiosa ultra sex menses ad alios successivos sex menses, si perduret necessitas, item praevio consensu Legati Apostolici;

i) Confirmandi Superiores locales ultra secundum triennium in eadem domo religiosa, item praevio consensu Legati Apostolici;

l) Erigendi novas Ordinis religiosas domos, praevio consensu Legati Apostolici;

m) Erigendi vel transferendi domos novitiatus, item praevio consensu Legati Apostolici;

n) Acceptandi novas paroecias atque approbandi conventionem inter Ordinarium loci et Conventum seu Provinciam de iisdem initam; ad quod consensus Definitorii Generalis requiritur.

Et Deus, etc. ...

Vigore facultatum a Ssmo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis, Revmo P. Oratori benigne commisit ut petitam gratiam pro Suo arbitrio et conscientia iuxta preces concedat in omnibus, perdurantibus praesentibus rerum adiunctis, servatis ceteris de iure servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, die 9 februarii 1943.

VINC. Card. LA PUMA, *Praefectus.*

L. ✠ S. † Fr. L. M. Pasetto, *Secretarius.*

APPROBATIO INSTITUTI SORORUM A BEATISSIMA VIRGINE MARIA DE MONTE CARMELO, TERTII ORDINIS CARMELITARUM.

(*Analecta Ord. Carmel.*, 1942, p. 131)

N. 8704/35.

Romae, 15 febr. 1942.

Anno Domini 1891 in loco Caudete dioecesis Oriolen, ortum duxit Institutum Sororum a Beatissima Virgine Maria de Monte Carmelo, tertii Ordinis Carmelitarum, opera P. Cyrilli Font, Ord. Carmelitarum.

Quod quidem Institutum in plures Hispaniae dioeceses diffusum nunc esse constat ipsiusque Sodales Societatis Christianae bono adlaborare ex litteris commendatitiis Antistitum locorum in quibus domus Instituti existunt.

Generalis finis Sororum a Beatissima Virgine de Monte Carmelo est sanctificatio membrorum per observantiam in vita perfecte communi trium votorum simplicium obedientiae, castitatis et paupertatis iuxta proprias Constitutiones.

Specialis autem finis in adsistentia positus est infirmorum tum in nosocomiis tum in privatis domibus necnon in cura pauperum in xenodochiis et in educatione iuventutis.

Superiorissa Generalis praefati Instituti eiusdemque Consiliariae, transmisso quoque exemplari Constitutionum, SS.mo Domino Nostro Pio Divina Providentia Pp. XII humillimas preces effuderunt, commendatione Ordinariorum locorum suffultas ut Institutum ipsum aliquo peculiari favore prosequi eiusque Constitutiones auctoritate apostolica adprobare dignaretur.

Sanctitas porro Sua, in Audientia die 15 Februarii 1942 Exc.mo D. L. H. Pasetto, Secretario S. Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae concessa, attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum ut supra, auditoque suffragio E.morum ac Rev.morum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium eidem S. Congregationi praepositorum, qui in Plenariis Comitiis in Aedibus Va-

ticanis die decimatertia eiusdem mensis et anni habitis, rem mature perpenderant, praefatum Institutum tamquam Congregationem votorum simplicium sub regimine Superiorissae Generalis, amplissimis verbis laudare atque commendare benigne dignatus est; insuper Constitutiones latino idiomate exaratas uti continentur in hoc exemplari, cuius autographum in tabulario Sacrae Congregationis asservatur, approbare et confirmare ad septennium per modum experimenti, prout hoc decreto Institutum ipsum laudatur et commendatur eiusque Constitutiones approbantur, salva de cetero Ordinariorum iurisdictione ad normam Sacrorum Canonum.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

V. Card. La Puma, *Praefectus.*

L. ✠ S. † Fr. L. H. Pasetto, *Secretarius.*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Instructio de novis Praefecturis aut Vicariatibus Apostolicis aut Dioecesibus condendis.

(*Acta Ord. Fr. Min.*, 1943, p. 8)

Antequam haec S. Congregatio de Propaganda Fide de novis erigendis Missionibus decernat, omnes notitias ad hanc rem spectantes diligenter requirere solet. Ne autem illae in superfluis abundent aut in necessariis deficiant, haec, quae sequuntur, prae oculis habenda erunt.

1. Breviter exponantur quae ad Missionum catholicarum historiam in regione, de qua sermo est, referuntur, et rationes quae suadent novam erectionem.

2. Dentur: *nomen* novae Missionis et *gradus* (Praefecturae, Vicariatus, Dioecesis); *superficies; confinia* territorii quibus nova Missio contineri debet, et gradus latitudinis et longitudinis intra quos includenda est; *charta* chorographica etiam coloribus distincta, ac, si quidem haberi possit, typis edita. Quantum fieri potest, curandum erit ut fines novae Missionis iidem sint ac limites civiles vel Status vel Provinciae vel Districtus, etc., vel, si casus ferat, ut secundum tribus determinatas, aut linguas, statuantur. Quamvis enim compertum sit, aliam divinarum, aliam humanarum rerum rationem esse, ideoque Ecclesiam, in Missionum limitibus constituendis vel immutandis, civiles divisiones sequi non teneri, nihilomnus eis aptari non renuendum est, quoties opportunius et commodius sacri ministerii exercitium id requirat.

3. Referantur forma gubernii civilis, divisiones civiles territorii, numerus principalium civitatum regionis; numerus incolarum eorumque stirpes et lin-

guae; insuper quae spes affulgeat progressus Evangelicae praedicationis inter ipsos.

4. Numerus catholicorum, et utrum fidem et observantiam sanctae religionis practice colant.

5. Quot missionarii in promptu sint, qui in territorio commorantur; quam ad gentem pertineant, quas linguas calleant, et ex quo tempore morentur in Missionibus.

6. An et quot adsint sacerdotes indigenae; an convenienter instituti.

7. An in territorio adsint haeretici vel schismatici, et an eorum errores sint valde diffusi.

8. An et quot sint inibi scholae aliave instituta ab acatholicis erecta.

9. An libere possit per ea loca praedicari et exerceri catholica religio, et quaenam impedimenta forte obstent eius progressui, sive ex parte civilis gubernii, sive ex parte haereticorum aut schismaticorum aut paganorum.

10. An catholici reperiantur consociati in aliquibus territorii tractibus, vel contra per totam regionem dispersi inter acatholicos versentur.

11. Qua in urbe vel loco constituenda proponatur residentia Ordinarii; atque utrum et in quo statu adsint inibi ecclesia et domus, in qua novus praesul commorari debeat.

12. Indicetur numerus et status ecclesiarum et sacellorum, quae in territorio erecta sunt; an sint sacra suppellectili instructa, et utrum, saltem in praecipuis ecclesiis vel sacellis rite asservari possit Ss.mum Eucharistiae Sacramentum; an habeant coniunctum presbyterium, aut saltem in iisdem locis conveniens mansio pro sacerdote procurari possit; denique an praedictae ecclesiae reditus habeant, et quos; qua ratione reditus administrentur.

13. Qui reditus Missionis novae assignari possint et quo modo provideri valeat sustentationi Ordinarii et missionariorum.

14. An incolae catholici oblationes pro Missione alenda conferre valeant.

15. Utrum obtineri possint subsidia a civili Gubernio ad fabricam ecclesiarum, ad victum sacerdotum et ad dotationem Operum, salva libertate et independentia Ecclesiae.

16. An adsint catechistae et quidem eo numero, qui sufficiat ad subsidium ferendum sacerdotibus in cura populi christiani, et an necessaria instructione praediti sint.

17. An et quot Instituta religiosa sive virorum sive mulierum iam adlaborent in regione; quodnam ministerium exerceant religiosi viri; quaenam opera religiosae mulieres.

18. An seminarium clericorum erectum sit, et necessaria praesidia ad iuvenes alendos, religiose educandos, et disciplinis ecclesiasticis rite instituendos

comparari possint; sin autem, an spes sit idoneos iuvenes mittendi ad aliquod seminarium extra Missionem, ut ecclesiasticam educationem in eo recipiant.

19. An adsint scholae catholicae vel convictus sive masculorum sive foeminarum praesertim indigenarum, et utrum in ea admittantur alumni diversi cultus; si omnino desint, an facile aperiri possint.

20. An in territorio erecta sint Confraternitates, Hospitalia, Orphanotrophia, Catechumenatus, aliave pia loca, an rite regantur et quibus subsidiis, et an ab ecclesiastica auctoritate exclusive dependeant.

21. Si nova Missio ex dismembratione alterius Missionis constituatur, huius nomen et gradus indicetur atque insuper de divisione bonorum immobilium et mobilium iuxta can. 1500 C. I. C. ratio detur.

NB. - Haec quidem capita praecipua sunt, ad quae clare et distincte respondere tenentur ii, ad quos pertinent, si quando nova aliqua Missio erigenda Sacrae Congregationi proponatur; atque etiam ii, qui super huiusmodi negotio suam sententiam rogantur. Erit autem Sacri huius Consilii expendere, an ea sit rerum conditio, quae memoratam erectionem suadeat ut bono fidelis populi et conversioni acatholicorum consulatur.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide, die XXI Iunii a. D. MCMXXXXII.

P. Card. FUMASONI BIONDI, *Praefectus.*

L. ✠ S † C. COSTANTINI, Archiep. tit. Teodosiopolitan., *Secretarius.*

De Ouogadougou - Ghardaiensis. — Decreto di smembramento e unione di territorio tra Vicariato e Vicariato. 9 giugno 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 301).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Taurinen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Maria Clotilde di Savoia, figlia primogenita di Re Vittorio Emanuele II e vedova del Principe Girolamo Napoleone. 10 luglio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 377).

II. *Calaritana.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione del Beato Ignazio da Láconi, in Sardegna, Laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini. 2 agosto 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 380).

III. *Ruremonden.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Arnoldo Janssens, fondatore della Società del Verbo Divino e delle due Congregazioni missionarie delle Serve dello Spirito Santo e delle Serve dello Spirito Santo dell'Adorazione Perpetua. 10 luglio 1942 (*A. A. S.*, 1943, p. 27).

IV. *Ruthenen.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione della Beata Guglielma Emilia de Rodat, Vergine, fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia. 6 dicembre 1942 (*A. A. S.*, 1943, p. 82).

V. *Pistorien.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Giuseppe Giraldi, Laico professo O. F. M. 6 dicembre (*A. A. S.*, 1943, p. 83).

VI. *Taurinen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio Giovanna Francesca della Visitazione di S. Maria, nel secolo Anna Michelotti, Fondatrice delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati poveri. 6 dicembre 1942 (*A. A. S.*, 1943, p. 86).

VII. *Mediolanen.* Decreto cosidetto del *Tuto* per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Contardo Ferrini, Laico, Professore dell'Ateneo di Pavia e d'altrove. 3 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 89).

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Oratio ad Sanctissimam Trinitatem indulgentiis ditatur

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 92)

SS.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario maiori die 6 Februarii c. a. concessa, omnibus christifidelibus benigne largiri dignatus est partialem trecentorum dierum indulgentiam toties lucrandam quoties orationem: *Sanctissima Trinitas, adoramus te et per Mariam rogamus te. Da omnibus unitatem in fide eamque fideliter confitendi animum,* saltem corde contrito recitaverint et plenariam suetis conditionibus semel in mense acquirendam, si quotidie per integrum mensem eamdem recitationem persolverint.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, e S. Poenitentiaria Apostolica, die 9 Februarii 1943.

N. Card. Canali, *Paenitent. Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

Proroga dell'indulto di lucrare le indulgenze dell'Ordine negli Oratori dei Frati Minori

(*Acta Ord. Fr. Min.*, 1943, p. 42)

Avendo il Procuratore Generale dell'Ordine dei Frati Minori fatto istanza presso la Santa Sede per la proroga della grazia concessa con rescritto apostolico del 31 ottobre 1928, in virtù del quale « ad septennium pro conventibus vel residentiis propria ecclesia vel publico oratorio carentibus facultas tribue-

batur lucrandi in Ordinis semipublicis oratoriis indulgentias eiusdem Ordinis adnexas », la S. Penitenzieria Apostolica, con rescritto del 24 febbraio 1943 (Prot. n. 642/43) « benigne annuit pro petita prorogatione ad aliud septennium, servato tenore concessionis in supplici libello memoratae ».

Nella prima concessione dell'anno 1928 si dice che l'indulto vale per gli appartenenti all'Ordine e per coloro che sono menzionati nel can. 514, § 1. Ora le persone mentovate in detto canone sono: « professi, novitii, aliive in religiosa domo diu noctuque degentes causa famulatus, aut educationis aut hospitii, aut infirmae valetudinis ».

INDULGENZE CONCESSE AI TERZIARI E CONVERSI DEI CARMELITANI, A. O., PER LA RECITA DELL'UFFICIO DAVANTI AL SS. SACRAMENTO.

(*Analecta Ord. Carmel.*, 1942, p. 132)

Ad istanza del R.mo Procuratore Generale dei Carmelitani, A. O., la S. Penitenzieria Ap. ha concesso le seguenti indulgenze:

I. Ai Terziari Secolari di detto Ordine che « coram SS.mo Eucharistiae Sacramento, solemniter exposito vel in tabernaculo adservato, Officium divinum vel Parvum B. M. Virginis Officium recitaverint »: *a*) l'indulgenza *parziale* di 500 giorni per ogni Ora, « saltem corde contrito recitata »; *b*) l'indulgenza *plenaria* per l'intero Ufficio « quamvis in partes distributum », e di più a condizione che « confessi, sacra Synaxi refecti fuerint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint » (Rescritto N. 2457/42, del 23 aprile 1942).

II. Ai Fratelli Laici e ai Terziari Regolari del ricordato Ordine dei Carmelitani, A. O. « qui coram SS.mo Eucharistiae Sacramento, solemniter exposito vel in tabernaculo adservato, recitaverint, si Fratres Laici sint, Officium ex aliquot *Pater* constitutum, si vero Tertiari Regulares, Parvum B. M. Virginis Officium: *a*) l'indulgenza *parziale* di 500 giorni per ogni Ora « saltem corde contrito recitata »; *b*) l'indulgenza *plenaria* per l'intero Ufficio « quamvis in partes distributum » e inoltre a condizione, come sopra, che « confessi, sacra Synaxi refecti fuerint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint » (Rescritto N. 3053/42, del 7 maggio 1942).

SACRA ROMANA ROTA

SYRACUSANA - JURIUM

Dubia: I. « An, cuius naturae et in quanam mensura, Regio rescripto diei 26 Septembris 1859 Mensae Episcopali Agrigentinae impositum fuerit supplementum praebendale favore Capituli Metropolitani Syracusani, in casu »; et quatenus affirmative: « An onus de quo supra cessaverit vi articuli 25 solemnis Conventionis inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum diei 11 februarii 1929,

in casu »; et quatenus affirmative ad secundum: III. « Quaenam summa restituenda sit a Capitulo Metropolitano Syracusano ad Mensam Episcopalem Agrigentinam, in casu ; et quatenus negative ad secundum: IV: « Quaenam summa debeatur a Mensa Episcopali Agrigentina Capitulo Metropolitano Syracusano, in casu ».

Sententia diei 1 Iulii 1942: Ad I. « Affirmative, seu supplementum praebendale, de quo in Regio rescripto diei 26 Septembris 1859, esse pro Capitulo Metropolitano Syracusano impositum Mensae Episcopali Agrigentinae uti onus reale ac perpetuum, in annua summa Ducatorum 1.253 (seu Lib. Ital. 5.325,25), nedum auctoritate Romani Pontificis, sed etiam ex praescriptione, in casu »; Ad. II. « Negative »; Ad. III. « Provisum in II »; Ad. IV. « Annuam summam de qua in Dubio I deberi a Mensa Episcopali Agrigentina Capitulo Metropolitano Syracusano ab anno 1937, cum foenore legali, prouti in sententia statuitur » (*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 44).

Cause trattate nel 1942

Le cause trattate dal Tribunale della S. Romana Rota durante l'anno 1942 furono complessivamente 121, così ripartite:

I. Cause trattate, la cui sentenza definitiva viene pubblicata solamente nella parte dispositiva, in tutto 82, delle quali 80 in materia di nullità di matrimonio, 2 in altre diverse materie.

II. Cause transatte o, per circostanze speciali, terminate senza definitiva sentenza, in tutto 39, di cui 32 in materia di nullità di matrimonio, 7 in altre materie diverse (*A. A. S.*, 1943, p.32).

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIZONE DEL CODICE

Responsa ad proposita dubia

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 58)

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I - de delegato episcopali quoad matrimonia

D. An Delegato episcopali, cui conceditur facultas delegata ad universitatem negotiorum iuxta canonem 199 § 1, hoc ipso concessa intelligatur vel saltem concedi possit delegatio generalis ad assistendum matrimoniis, attento canone 1096 § 1.

R. Negative.

II - DE CURATORE DEMENTIS

D. I. Utrum vi canonis 1651 § 1 ad curatorem dandum iis, qui rationis usu destituti vel minus firmae mentis sunt, requiratur regulare iudicium, an sufficiat decretum Ordinarii, praevia eiusdem prudenti inquisitione.

II. Utrum denuntiatio citationis et communicatio sententiae, de quibus in canonibus 1712 et 1877, fieri debeant ipsi rationis usu destituto aut mente infirmo, an eorumdem curatori legitime constituto.

R. ad I et II: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 25 mensis Ianuarii, anno 1943.

Card. M. MASSIMI, *Praeses.*

L. ✠ S. I. BRUNO, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

I. Colla presente risposta della Pontificia Commissione, dopo quella circa le facoltà del vicario cooperatore, si pon fine ad un'altra importante questione riguardante il teste autorizzato nella celebrazione del matrimonio, la quale ebbe origine da una inesatta interpetrazione data al can. 199 e sostenuta anche da qualche giurista.

Non è qui necessario di ripetere quanto in merito venne pubblicato a più riprese sul *Monitore Ecclesiastico* (1) e che oggi riceve chiara conferma dalla competente autorità. I contradditori evidentemente non tenevano conto delle eccezioni poste sia nel can. 199, § 1, sia nel 1096, § 1. Secondo loro il Vescovo poteva nominare un Delegato vescovile che avesse TUTTE le facoltà del Vicario Generale; ciò avrebbe avuto come necessaria conseguenza che egli potesse modificare o derogare al diritto, cambiando a sua discrezione il nome al Vicario Generale col chiamarlo Delegato vescovile, e far sì che questi fosse implicitamente fra le figure giuridiche ben definite del can. 198, § 1, dove non è compreso, e diventasse, in quanto ai poteri solamente, Ordinario. Ora ciò viene chiaramente escluso dalla Pontificia Commissione sia perchè il Delegato vescovile non è, nè può essere Ordinario, cioè avere facoltà *ex iure*, sia perchè vi sono facoltà che il Vescovo non gli può concedere per una esplicita limitazione fatta al diritto.

Il Delegato vescovile quindi, *in quanto tale*, qualunque delega anche amplissima potesse avere dal Vescovo, non può assistere ai matrimoni e nemmeno per conseguenza concederne ad altri la delega; egli inoltre non può neanche ricevere la delega *generale*, a meno che non sia nel contempo vicario cooperatore, ed in questo caso limitatamente alla parrocchia cui è addetto. Può solo, come qualunque altro sacerdote, ricevere la delega nei singoli casi o dall'Ordinario o dal parroco e, se gli vien concesso, suddelegare.

(1) Pag. 189, 263 del 1940; pag. 20, 108 del 1941.

II. La nomina del Curator o del Tutor agl'inabili ad agire nei giudizii per mancanza di età o di uso della ragione, come pure le loro attribuzioni, non sono ben specificate dal Codex. Varie sentenze difformi, emesse anche dallo stesso Tribunale, l'Istruzione della S. Congr. dei Sacramenti e le discordi opinioni espresse da Autori, hanno poi accresciuto le incertezze.

Oggi la Commissione ha risolto due dei moltissimi dubbi esistenti al riguardo.

La prima interpretazione si riferisce soltanto al caso di ammettere nel giudizio ecclesiastico il rappresentante dato in civile all'inabile (Curatore) e all'interdetto (Tutore) che sono compresi sotto l'unico titolo di Curator. E confermando quanto è scritto nel can. 1651, § 1, è logico che si escluda ogni forma di giudizio e si dichiari esser sufficiente un decreto dell'Ordinario, cioè un atto amministrativo. E si potrà dubitare se nel caso anche il Vicario Generale possa intendersi Ordinario, trattandosi di un decreto che dovrà valere nell'ordine giudiziario.

La seconda interpretazione va contro alcune decisioni che hanno ritenuto esser nulle le notifiche degli atti fatte al Curator e non personalmente all'inabile o demente, poichè definisce che le notifiche devono essere fatte al Curator: decisione logica dato che il demente o inabile nulla può comprendere dell'atto che gli venisse notificato.

Insieme contradice l'opinione espressa da alcuni che il Curator possa rappresentare il pupillo convenuto, ma non agire come attore in suo luogo; infatti siccome la citazione dev'essere notificata pure all'attore (can. 1712, § 3) e la sentenza a tutte le parti, attore e convenuto (can. 1877), se l'interpretazione avesse voluto restringere il suo enunciato al solo Curator « pro reo convento », lo avrebbe espresso e non avrebbe richiamato i due canoni, senza alcuna limitazione.

E' sperabile che queste interpretazioni provochino studi al riguardo, per chiarire i non pochi altri dubbi. Così, tra gli altri, dato che il can. 1648 prefinisce come « pro minoribus et iis qui rationis usu destituti sunt agere et respondere tenentur eorum parentes, aut tutores, vel curatores », dovrà essere definito se i genitori (uno od ambedue) devono iniziare giudizi o intervenirvi di loro autorità, per i figli, quando manca il rappresentante civile, dato che solo per questo il can. 1651 prevede la necessità del consenso dell'Ordinario. Ugualmente si dovrà definire chi e come possa dare un rappresentante a chi è privo della « discretio iudicii », se mancano i « parentes » o il rappresentante civile per non esser stata pronunciata l'inabilità o l'interdizione; rappresentante che può esser necessario avanti l'inizio del giudizio, anzi proprio per cominciarlo, cosicchè non può provvedervi il Giudice, tuttora inesistente.

Alcune sentenze poi hanno ritenuto che il Curator non possa accusare la nullità del matrimonio contratto dal pupillo, com'è in civile, perchè quest'accusa è riservata dal can. 1971 ai soli coniugi, dimenticando che il Curator forma una sola persona col pupillo e che se il libello può essere firmato dal procuratore

(can. 1702, 3), tanto più può esserlo dal Curator che la competente autorità ha dato al pupillo per la sua rappresentanza. E infatti la Segnatura Apostolica in più casi ha riconosciuto che colui ch'è privo della « discretio iudicii » deve agire a mezzo del Curator e questi ben lo rappresenta nella causa, tanto che, senza difficoltà, le sentenze hanno avuto gli effetti civili.

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

LETTERA AGLI ECC.MI E REV.MI ORDINARI D'ITALIA PER IL CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI E DELLE BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE.

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 384)

Dal Vaticano, 1° novembre 1942.

Eccellenza Reverendissima,

Per augusto incarico del Nostro Santo Padre Pio XII fel. r. dirigo all'Eccellenza Vostra Reverendissima un complesso di domande circa il contenuto degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche di cotesta Diocesi, pregandoLa di voler affidare a persona o a persone di propria fiducia, che giudichi le più adatte, la cura di ottenere risposte precise, esatte e complete al possibile, dovendo queste servire — e non servirebbero altrimenti — a nobili scopi, che pur tra le gravissime sollecitudini quotidiane del Sommo Pontificato in questi anni terribili, stanno grandemente a cuore della Santità Sua e per certo piaceranno anche all'Eccellenza Vostra.

In poche parole, si desidera conoscere, non vagamente ed in confuso come finora, la consistenza vera e reale, al momento presente, del patrimonio archivistico e bibliografico — eredità preziosa sotto molti rispetti di ordine superiore — di tutte le Diocesi d'Italia, non tanto allo scopo di essere ed apparire possessori e amministratori perfettamente coscienti, studiosi di mantenere e poi legare ai posteri integro e bene in assetto ciò che si ricevette in eredità dagli avi, quanto perchè si possa metterlo (come dicesi) in valore, con vantaggio ed onore della Chiesa e profitto della scienza, e riesca non troppo difficile usarne, oltre che nei bisogni occorrenti della Diocesi e dei fedeli, in monografie, assai cercate e gradite, di storia locale, segnatamente in una vagheggiata Storia Ecclesiastica d'Italia per province o circoscrizioni di carattere proprio particolare, totalmente fondata sui documenti inoppugnabili e nella quale non solo si raccolgano, ben vagliate e completate, le notizie finora solite a ripetersi, la serie cioè dei dignitari ecclesiastici con brevi accenni a qualche atto od opera loro più cospicua, ma si pongano altresì in viva luce specialmente la vita religiosa della Diocesi nei vari tempi, le fondazioni di pietà, di carità e beneficenza e d'istruzione fioritevi, le opere d'arte sacra compiutevi ecc., e si vegga quanto in tali riguardi soprattutto e le popolazioni singole e la Società civile debbano

all'influsso benefico della Chiesa e all'attività e vigilanza dei Sacri Pastori. Un'opera ideale di verità e di giustizia ad un tempo, molto istruttiva, ed ai giorni nostri — non occorrerebbe nemmeno rilevarlo — quanto mai opportuna, che ogni buon sacerdote ed ogni colto laico sarebbe lieto e fiero di avere almeno per la propria città ed ogni nuovo Vescovo, prima dell'ingresso in Diocesi, avrebbe voluto poter trovare.

E' dunque per una utilità pubblica, d'interesse non lieve nè ristretto, che si è giudicato opportuno — non ostante l'avversità del tempo — pregare l'Eccellenza Vostra che si compiaccia di ordinare la raccolta delle notizie desiderate. Ma lo si è giudicato e lo si giudica opportuno eziandio per altri due motivi meritevoli di considerazione.

L'uno è che presentemente anche in Italia, promosse e sussidiate dal Potere civile, si compiono larghe ricerche sulla popolazione ed i fenomeni demografici nei vari tempi; ricerche che per i secoli anteriori al XIX non possono assolutamente approdare fuori degli archivi parrocchiali, dove si conservano i registri dei nati e dei morti e dei matrimoni, gli stati d'anime, ecc., tenuti allora solo dalla Chiesa. Ora, con le stesse indicazioni precise circa gli archivi parrocchiali, che si desiderano per la Santa Sede, gli Ecc.mi Ordinari, allorchè verranno pregati, subito e senza indugio, con onore della Chiesa e proprio (un bene questo secondario, ma pure da pregiare e da curare), potranno secondare ed aiutare validamente quella vasta impresa scientifica, che preme tanto alle Autorità civili ed ai cultori delle discipline storiche, economiche e sociali, e rendersene benemeriti fra i primi. Anzi potranno, senz'altro, al medesimo tempo, formare presso di sè colle schede doppie appositamente predisposte per Essi un inventario archivistico bibliografico della Diocesi, comodissimo per quando occorre fare la sacra visita, ordinare la verifica e la consegna dei libri e carte nei trapassi dei benefici od uffici, e rispondere a giuste domande di persone in autorità e di studiosi o di altri comunque interessati.

L'altro motivo è che molto probabilmente ne avranno vantaggio almeno parecchi degli archivi e biblioteche stesse, in quanto l'ispezione necessaria a rispondere con esattezza ne rivelerà i bisogni che mai avessero o di ordinamento o di riassetto o di riparazione a carte, pergamene, codici deperenti, o del compimento di indici o inventari rimasti in addietro o non più rispondenti all'ordine attuale o smarriti. Si guardano, è vero, nelle sacre visite o dall'Eccellentissimo Ordinario o da un convisitatore anche gli archivi, ma attesi i fini prevalenti e le circostanze medesime delle visite pastorali tale esame è piuttosto rapido, rivolto principalmente ad assicurare che il parroco tenga regolarmente a giorno quei libri e quelle carte d'ufficio, a cui per le necessità stesse del ministero si è costretti a ricorrere di continuo, e che perciò ordinariamente sono meglio conservate e tenute in ordine, di preferenza a quelle antiquate e quasi mai d'uso per lui; nè può estendersi molto al di là, specialmente dove sia una parte antica considerevole, che esternamente può apparire in buono

stato ed ordine e non esserlo in realtà: basti accennare ai grandi guasti dell'inchiostro corrosivo nelle carte dei secoli XVI e XVII, alle muffe favorite dall'umidità e dalla scarsa ventilazione, e, per altro verso, agli spostamenti e alle confusioni in trasporti meno attenti ed agli smarrimenti per prestiti o non registrati o non richiamati. Osservandosi alcun che di simile, si è naturalmente mossi a rimediare, e molto si farà da sè con un poco di buon volere, e dove non basti, si ricorrerà a chi ha l'ufficio di consigliare ed aiutare, ed agli appositi laboratori di restauro fondati dalla Santa Sede e dal Ministero dell'Educazione Nazionale. Non solo, ma c'è da aspettarsi che compariscano frammenti di bibbie antiche, di opere di Santi Padri, di libri liturgici locali, talvolta con neumi, e di altri testi piccoli ed umili d'apparenza, ma che possono essere di un pregio inestimabile, come se ne sono trovati non pochi negli ultimi 130 anni, che hanno di molto accresciuto le nostre conoscenze delle antichità sacre e delle letterature cristiane antiche e medievali ed aperto persino qualche orizzonte prima insospettato.

Finalmente la medesima ispezione sarà per vari, forse molti, degli incaricati una buona occasione d'impratichirsi e d'innamorarsi delle memorie diocesane e patrie e farsene cultori, divenendo così ministri più utili del proprio Superiore nelle cause pertinenti al passato o dipendenti da esso, delle quali talora si hanno i documenti e per poca perizia lo si ignora, o non si riesce a rintracciarli e farli valere (cause di Servi di Dio; questioni di confini, di decime, di patronati, di legati, ecc.), e guadagnando insieme stima ed autorità presso i laici, non indifferenti alle antiche memorie del luogo nativo e degli avi, e rispettosi di chi le conosce e le può loro insegnare.

Frattanto nell'Archivio Segreto Vaticano, a lato degli schedari denominati Garampi dall'archivista, poi Cardinale, che li promosse, nei quali sono indicati i documenti papali dell'archivio stesso riguardanti i Vescovi, le chiese, i monasteri, i benefici delle Diocesi, ecc., si va formando uno schedario bibliografico degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche d'Italia, non escluse quelle confiscate ed ora in altra sede, di cui si trovano inventari, documenti o notizie nei libri a stampa, con l'indicazione di essi libri; e vi si aggiungeranno le notizie bibliografiche per avventura mancanti che riceveremo dalle Diocesi, col nome di chi le fornirà, sia per una doverosa espressione di gratitudine verso lui, sia per una guarentigia delle notizie medesime a quanti le ricercheranno. Di tale schedario, che nelle stesse metropoli più insigni ben difficilmente e molto più imperfettamente si potrebbe formare per la rarità di libri relativi, anche gli studiosi delle Diocesi potranno giovarsi, occorrendo, con risparmio di lunghe e penose ricerche per ciascuno. Inoltre si potrà, volendo, ricavarne poi facilmente una guida sicura degli archivi e biblioteche ecclesiastiche italiane, dove, sotto i nomi degli autorevoli informatori, ciascuna comparirebbe per quello che vale nelle sezioni comunicabili (va sottinteso), d'interesse anche pubblico; guida che dai cultori delle discipline ecclesiastiche, storiche, letterarie, ecc., sarebbe

accolta come un dono insperato de' più graditi e molto ricercata quale sussidio indispensabile al ritrovamento dei documenti.

Non si può nemmeno dubitare che l'Eccellenza Vostra, notificando a coloro che sceglierà gli scopi immediati e le mète più lontane dell'ordine del Nostro Santo Padre ed i conseguenti vantaggi, otterrà da essi che facciano volenterosamente del loro meglio per corrispondere alla fiducia posta in loro, assicurati, come saranno, di compiere opera molto utile agli studi ed onorifica per la Diocesi e per la Santa Chiesa e gradita al Nostro Santo Padre, del Quale sarà bene far loro conoscere altresì quanto abbia a cuore, come in generale tutte le scienze, specialmente sacre, così in particolare gli archivi e le biblioteche che a quelle servono.

La Santità Sua difatti ha recentemente ampliato e migliorato le Scuole Vaticane di Paleografia e Diplomatica e di Biblioteconomia, affinchè vi fosse posto comodo per tutti gli studenti, sempre più numerosi, che i Vescovi e i Superiori delle Religioni mantengono in Roma a laurearsi, e desidera che se ne approfittino e che i più capaci e ben disposti vengano formati con cura particolare dai professori, ed assistiti anche lontano dopo il ritorno, così che siano animati a coltivare gli studi di storia della propria Diocesi e regione o del propro Ordine e possano servire bene ai Superiori ove li incarichino di curare archivi, di comporre o proseguire inventari o di trattare cause storiche. Anzi a tale scopo precisamente ha ordinato che il corso di Archivista sia svolto più ampiamente e praticamente, ed a chi superi gil esami venga rilasciato un diploma, del quale gli Eccellentissimi Ordinari potranno tenere conto come di un titolo. Ed ha anche parlato occasionalmente, come il 15 luglio, in un paterno ricevimento delle Scuole predette, in cui espressamente accennò « alla conservazione, all'ordinamento e al proficuo uso e consultazione degli Archivi ecclesiastici, sparsi in tutti i Paesi, nelle Curie vescovili e negli Uffici parrocchiali, presso i Capitoli, gl'Istituti ecclesiastici e gli Ordini religiosi » e diede preziose direttive « a sempre meglio sospingere e sollevare il corso e l'andamento delle vostre Scuole nel campo storico e dottrinale » (1). Inoltre ha disposto che nei Seminari religiosi, senza aggravare i programmi, per cura della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi ogni quattro anni almeno, in tempo propizio, si tengano dal Professore della Scuola Vaticana o da altro competente alcune conferenze che diano a tutti i futuri sacerdoti un'idea del valore e delle molteplici utilità degli archivi anche minori, della maniera di conservarli secondo le leggi canoniche, la Lettera circolare della Segreteria di Stato n. 16605, del 15 aprile 1923, e le altre istruzioni della Santa Sede e di sfruttarli per il bene pubblico; conferenze che basteranno a svegliare la coscienza degli alunni naturalmente disposti e a determinarne in seguito la scelta degli studi. Nè vanno taciute le forti spese del Santo Padre per pubblicazioni,

(1) V. *L'Osservatore Romano*, 15-16 giugno 1942.

oltre che di varie altre opere scientifiche, di cataloghi e guide dell'Archivio, della Biblioteca e dei Musei Vaticani e di cimeli scelti da essi, fra cui taluna che sembra diretta a preparare l'accennata Storia Ecclesiastica d'Italia; voglio dire le *Rationes Decimarum Italiae*, con le carte topografiche, appositamente disegnate, delle circoscrizioni ecclesiastiche quali erano nel Medio Evo (ne sono usciti già sei volumi) ed il *Pontificale Romano nel Medio Evo*, in quattro volumi, da cui si è formato l'odierno Pontificale. Che se torneranno tempi più propizi e basteranno i mezzi, v'è ragione di presagire un'apposita fondazione durevole, e pertanto più fruttuosa, a quello scopo.

Ho toccato tutto questo, perchè l'opera relativa del Nostro Santo Padre, sebbene agl'inizi, veduta nel suo complesso e nelle avverse circostanze, non può che arridere e sembrare ammirabile a chiunque ama la Chiesa e l'Italia, e perchè conoscendola, ogni buon ecclesiastico si presterà di certo volentieri a secondarla per quello che può. Per quello che può, e si può, dico, ben sapendo che gli Eccellentissimi Vescovi non sempre hanno collaboratori atti all'uopo, ed avendoli, per provvedere alle molte necessità urgenti che li opprimono, sono costretti ad applicarveli, ma d'ordinario, non così tanto da soffocarli e togliere loro la possibilità di attendere un poco ai buoni studi, se vogliono.

Appunto per riguardo a questo, preparando i moduli sui quali è desiderato che vengano scritte le risposte, si è fatto il possibile per risparmiare i singoli, e vi si è, spero, riusciti in modo che alla prova il lavoro si troverà facile e leggero, per non dire minimo, dalla quasi totalità degli interrogati, che saranno i parroci stessi per i loro piccoli archivi. Ed anche negli altri archivi il lavoro non sarà poi così lungo e penoso, perchè generalmente sono, o furono, in mano di possessori egregi per dignità e sapere, quali i Vescovi e i Canonici, e da essi ben conservati e custoditi e catalogati, e non se ne richiede troppo, per il momento, come apparirà dal foglio accompagnatorio.

Così, piacendo a Dio, durante ancora l'anno XXV di episcopato del Nostro Santo Padre, per le premure dell'Episcopato e con la celebrazione del Clero Italiano pressochè intero verrà formato nell'Archivio della Santa Sede un utilissimo inventario generale delle ricchezze custodite negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche d'Italia ed in ogni Curia vescovile l'inventario di quelle della Diocesi. Oh perchè alla fine non tramandare questo secondo inventario ai posteri come il monumento locale del fausto anniversario ed affrettarsi ad offrire l'altro in omaggio giubilare collettivo, certamente graditissimo, al Santo Padre?

Con stima e riverenza profonda mi segno
dell'Eccellenza Vostra Rev.ma

dev.mo per servirla
Giovanni Card. Mercati,
Bibliotecario e Archivista di S. R. C.

NOTE E DISCUSSIONI

PROPAGANDA EMPIA E ANTICLERICALE

Circa un'iniqua e pericolosa campagna di empietà e di anticlericalismo che si va conducendo in zone operaie, richiama l'attenzione massime dei sacerdoti Mons. F. Sargolini ne *L'Assistente ecclesiastico*, marzo 1943, citando fatti « debitamente controllati e purtroppo non sporadici ». Si tratta di calunnie fatte circolare contro il Papa, presentato come fautore della guerra, per preparare « un fronte anticlericale », suscitando avversione e odio contro la Chiesa; si tratta in particolare di un'azione diabolica per indurre giovani di 14-15 anni alla bestemmia.

« Le vittime sono numerose; cadono anche ragazzi provenienti da buone e sane famiglie cristiane; nelle città sono travolti anche adolescenti che appartengono agli ambienti della media e alta borghesia. Si insegnano le bestemmie più turpi; si giunge ad esigere che si pronunzino ogni giorno un certo numero di bestemmie; s'incomincia da quattro o cinque per giungere a cinquanta e cento e perfino a centocinquanta. Ogni sera i giovanetti sono invitati a fare l'*esame di coscienza;* se non si sono ancora pronunziate tutte le bestemmie prescritte, si deve compiere il *dovere* di pronunziarle prima di andare a riposo. Si va a rapporto dai *Capi*, i quali hanno cura d'incoraggiare e di spronare con tutti i mezzi: ai giovani operai si offrono premi da 50 lire. E' prescritto il segreto più assoluto; quando si riesce a scoprire qualcuno dei ragazzi che a sua volta diviene *conquistatore* di compagni, non è possibile ottenere che manifesti il nome degli scellerati *maestri* nascosti nell'ombra; le domande di genitori, di sacerdoti e di Autorità sono rimaste senza risposta; a nulla hanno approdato inviti, lusinghe ed anche minacce. I giovani si sono chiusi in un mutismo infrangibile; si ha ragione di credere che siano legati da un terribile giuramento.

« Anche nelle città tradizionalmente più tranquille la *campagna per la bestemmia* è in pieno sviluppo; giovani studenti ed operai dichiarano che foglietti, furtivamente introdotti nelle loro tasche, contengono orribili bestemmie e l'invito a ripeterle; alcuni manifestini recano solo questa scritta: *Viva la bestemmia!* Non sono purtroppo casi isolati. Ho potuto raccogliere personalmente segnalazioni *sostanzialmente identiche* in regioni diverse e lontane: in Romagna, nelle Marche, in Toscana, in Piemonte, in Lombardia; conferme sono giunte numerose da parte di amici di queste e di altre zone. Indubbiamente anche in questo settore c'è un'organizzazione occulta, che lavora con

larghezza di mezzi, con unità di programma, con ferrea disciplina, e purtroppo con efficacia di risultati.

« Ci si potrebbe chiedere: chi paga? chi e perchè ha preso l'iniziativa? quali obbiettivi si propone questa bestiale campagna, indegna non soltanto di cristiani e d'italiani, ma anche di semplici uomini?... ».

Intanto contro questa turpe campagna ha alzato la voce l'E.mo Card. Schuster, Arcivescovo di Milano, additandone anche le mire sovvertitrici del presente ordine civile. Ecco quanto si legge su *L'Italia* di Milano, 30 marzo 1943:

« Relazioni, che ci giungono da varie parti, ci riempiono di dolore e ci preoccupano assai per l'avvenire. Ci si torna a parlare di profanazioni eucaristiche, di organizzazioni per promuovere la bestemmia, di movimenti ateistici, ecc. L'origine di codesti diversi movimenti è unica ed è facilmente individuabile... Noi non crediamo che i seguaci di codeste tendenze irreligiose siano veramente dell'Archidiocesi milanese; saranno probabilmente di altre regioni. Diciamo tuttavia ai nostri diletti figli di stare bene in guardia e di non lasciarsi ingannare dagli emissari dell'*ateismo*, ricordando ancor troppo bene ciò che il bolscevismo ha fatto in Russia, in Ungheria, in Ispagna e dovunque è riuscito, anche per breve tempo, ad impadronirsi del potere. Questo dal punto di vista religioso.

« Ma anche politicamente l'Italia non ha bisogno di togliere ad imprestito da altri popoli e da altre civiltà la sua fede ed il suo assetto sociale. L'Italia professa la fede cattolica, che per primi le predicarono da Roma i santi Apostoli Pietro e Paolo, e che poi per venti secoli hanno incessantemente glorificato e confermato una lunga teoria di Martiri, di Dottori, di Pontefici, di benefattori di tutta l'umanità. Se la fede si addimostra dalle opere, quella della Chiesa Cattolica la si manifesta dalle innumerevoli opere di assistenza sociale e di beneficenza, alle quali noi attendiamo per amore di Dio, da che venne fondato il Cattolicismo.

« Quanto poi a quello, di cui da più anni sui giornali si fa un gran parlare, circa un piano ricostruttore dell'Europa, è nostro dovere paterno di dire chiaramente ai nostri figli, che l'Italia ha in sè tale e tanta ricchezza di tradizioni, tali e tanti fermenti, da poter essere maestra di civiltà ad altre nazioni, senza che da nessuna debba mutuare le sue forme sociali. E ricordino gli Italiani, che pegno dell'unità nazionale è la Monarchia Sabauda. Il popolo italiano s'immedesima colla civiltà latina, la quale ormai da diciassette secoli si è fusa col Cristianesimo, ritrovando nel Cattolicismo la sua base divina e incrollabile. E' su questa base che bisogna costruire l'edificio; e, come altra volta il grande Giustiniano nella codificazione del Diritto Romano volle che la legislazione imperiale derivasse il suo spirito dal santo Vangelo, così anche nell'ora presente e nel futuro dopoguerra è la Rivelazione cristiana quella che indicherà ai popoli disorientati la via retta da seguire ».

PER LA REQUISIZIONE DEI LOCALI DI CULTO

Per i casi di eventuale requisizione od occupazione dei locali ecclesiastici la Ven. Curia di Milano ha notificato al suo clero alcune norme che riferiamo, potendo giovare anche ad altre diocesi.

« Bisogna anzitutto distinguere tra *edifici di culto* ed *edifici beneficiari*.

L'art. 9 del Concordato stabilisce: « Di regola, gli edifici *aperti al culto* sono esenti da requisizioni od occupazioni [non dunque gli altri]. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un *edificio aperto al culto*, l'Autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario, a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'Autorità procedente deve informarne immediatamente il medesimo ».

Fanno parte degli edifici di culto anche gli *oratori parrocchiali* destinati alle varie classi della dottrina cristiana, che è precisa funzione di culto. Non possono quindi essere compresi nella categoria degli edifici privati e sfitti, di carattere beneficiario. Di più: l'Autorità competente, a norma del Concordato, non è il *Parroco*, ma l'*Ordinario*, cioè l'*Arcivescovo* [o il Vescovo] e per lui l'*Ufficio Amministrativo diocesano*.

Sappiano quindi i RR. Parroci, che qualsiasi accordo che, contrariamente al Concordato, essi contraessero con autorità pubbliche e con privati, è fin d'ora dichiarato nullo per difetto di competenza.

L'Autorità ecclesiastica ben volentieri accorderà volta per volta i necessari consensi, quando si tratta di venire in aiuto degli sfollati dei grandi centri, come suggerisce carità cristiana. Per impedire tuttavia ogni possibile inconveniente, esige due cose:

a) che si tratti di vere abitazioni private sfitte, e non di *chiese*, nè di oratori parrocchiali, quali anzi adesso debbono più che mai essere in funzione, siccome vere scuole di dottrina cristiana;

b) che la pratica e gli accordi vengano fatti esclusivamente coll'Ufficio Amministrativo Diocesano (*Rivista Dioces. Milan.*, febbr. 1943, p. 56).

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI PIO X

Nei giorni 19 gennaio e 4 febbraio di quest'anno 1943 gli E.mi e Rev.mi Padri della S. Congregazione dei Riti discussero intorno al dubbio, se cioè si possa proporre a Sua Santità di segnare la Commissione sulla introduzione della Causa di Beatificazione del Servo di Dio, il Papa Pio X. Avendo poi S. Em. Rev.ma il Sig. Card. Carlo Salotti, Prefetto della stessa Congregazione e Ponente o Relatore della suddetta Causa, riferito al Sommo Pontefice i risultati della discussione, il Santo Padre ha ordinato che venga introdotta la nobilis-

sima Causa, tenendo conto principalmente della fama universale di santità che circonda il Servo di Dio.

Per questa decisione pontificia si può procedere alla costruzione dei Processi Apostolici, nei quali, come si usa in tutte le cause, si deve indagare sulle singole virtù del Servo di Dio, allo scopo di accertarsi se queste abbiano raggiunto l'eroicità richiesta dai sacri canoni. Trattàndosi poi di un Servo di Dio, che la Provvidenza collocò sul vertice della Gerarchia per governare la Santa Chiesa, l'indagine sarà estesa al modo come egli abbia adempiuto i doveri inerenti al suo altissimo officio.

La fausta notizia, apparsa negli *Acta Ap. Sedis* e tosto diffusa dai giornali, ha suscitato ovunque, ma particolarmente nelle regioni che videro il primo zelo ardente del futuro Successore di Pietro, la più viva esultanza, insieme alla più fervida riconoscenza verso il Vicario di Gesù Cristo, al quale molti attestati di devoti sentimenti sono pervenuti e continuano a pervenire da ogni parte.

L'ABBAZIA DI S. GIUSTINA IN PADOVA RICOSTITUITA

Il monastero di S. Giustina, O. S. B., la cui origine probabilmente è anteriore al VII secolo, dopo aver subìto le conseguenze delle invasioni barbariche ed esser passato attraverso a varie vicende, nel secolo XV divenne un faro di luce sia per la regione veneta, come anche per l'Italia e per l'estero, assurgendo alla dignità di madre e capo della Congregazione benedettina, chiamata appunto di S. Giustina, prima che fosse chiamata di Montecassino. Monumento insigne della pietà dei monaci e della magnificenza del monastero sono la basilica e l'annesso fabbricato. Fu la rivoluzione francese che nel 1797 spogliò l'insigne monastero della sua biblioteca e più tardi dei beni che possedeva, e finalmente il decreto napoleonico che sopprimeva gli ordini religiosi costrinse i monaci ad emigrare altrove. Chiuso il magnifico tempio e adibito ad altri usi il monastero, che ora in buona parte serve da caserma.

Il principio della rinascita fu venticinque anni or sono (1919), quando col pieno consenso del Vescovo diocesano un piccolo gruppo di monaci tornarono ad abitare l'antica sede abbandonata, gettando le fondamenta della nuova spirituale ricostruzione. Durante tutto questo quarto di secolo essi coll'osservanza monastica, coll'attività ininterrotta, specialmente in servizio della parrocchia e della diocesi, guadagnandosi sempre più la stima e la benevolenza dei cittadini prepararono l'odierno avvenimento. Giunse infatti il tempo che la famiglia religosa potè ordinarsi e stabilirsi definitivamente e del tutto colla finale costituzione del monastero in abazia, che avvenne con decreto dell'Abbate Generale di Subiaco, 1° novembre 1942, e colla elezione dell'Abbate, 22 gennaio 1943.

La solenne benedizione del nuovo Abbate, P. Timoteo Campi, fu compiuta dall'Ecc.mo Vescovo di Padova il 19 marzo, festa di S. Giuseppe.

ABLUZIONI NELLA SANTA MESSA

(*Ilustracion del Clero*, Madrid, 1943, p. 162)

In una nota inviata al suo Clero dell'Archidiocesi di Westminster, l'E.mo Card. Arcivescovo Hinsley (di s. memoria) comunica che nella Gran Bretagna, « causa l'estrema penuria del vino, la Santa Sede ha concesso l'indulto di usare la sola acqua nelle abluzioni del santo sacrificio della Messa, e ciò per tutta la durata della guerra ».

Per « abluzioni » s'intendono le due cerimonie con le quali il celebrante, dopo aver assunto il preziosissimo Sangue, purifica sè e il calice col vino e poi col vino e l'acqua lava il pollice e l'indice delle due mani sopra lo stesso calice. E' per queste due abluzioni che l'indulto concede di servirsi della sola acqua (1).

LIBRO DISAPPROVATO

La Ven. Curia Arcivescovile di Milano, con comunicato in data 5 marzo 1943, avvertiva il fedeli che il volume « *Teresa Secomandi, Cenni biografici* », composto dal P. Rinaldo Pavese, viene disapprovato dalla competente Autorità ecclesiastica, e ne resta perciò vietata la vendita, come se ne dissuade insieme la diffusione o la lettura (*Riv. Dioc. Milan.*, 1943, p. 92).

DUBBI

1. - *Percentuale sulla tassa per dispense matrimoniali*

QUESTIONE

1. Quale è la percentuale che il parroco o la Curia possono trattenere dalle offerte degli sposi nella concessione delle dispense matrimoniali?

2. In Curia per concessione pontificia si dispensa dal terzo grado di consanguinità ed ogni semestre si inviano alla S. C. i due terzi delle offerte percepite. E' forse esagerata la ritenuta?

SOLUZIONE

Per la dispensa dagli impedimenti matrimoniali, come tutti sanno, solo quelli che vivono nella miseria sono esenti da qualunque pagamento ed hanno

(1) Ecco esattamente come si esprimono le rubriche: « Quibus (sanguine cum particula) sumptis... super altare (sacerdos) porrigit calicem ministro in cornu epistolae, quo vinum fundente *se purificat*; deinde vino et aqua *abuit* pollices et indices super calicem (*Ritus servandus*, X, 5); « Interim porrigit calicem ministro, qui infundit in eo parum vini, quo *se purificat*; deinde *abluit* et extergit digitos (*Ordo Missae*).

perciò diritto a che tutte le pratiche siano evase gratuitamente. Per i poveri vi è una tassa stabilita, che varia a seconda dell'impedimento, ovvero il minimo dell'offerta possibile. Per i quasi poveri invece, e per i ricchi ha luogo la *componenda*, cioè una cifra determinata volta per volta dalla S. C. in base alla possidenza e alle condizioni economiche degli sposi (1). La pratica viene espletata per tramite della rispettiva Curia, sia quando la dispensa è concessa dalla S. Sede, sia quando l'Ordinario goda della facoltà di dispensare da determinati impedimenti con l'obbligo di inviare periodicamente l'elenco delle dispense concesse e l'importo delle offerte percepite.

I due quesiti riguardano questo argomento, ma sebbene essi differiscano nella forma e da qualche punto di vista, sono fondati su unico presupposto, che è completamente falso. Gli interroganti credono che competa almeno alla Curia, che chiede o concede una dispensa, una porzione della somma che gli interessati devono pagare alla S. Sede per la medesima: e questo è non solo contro il Codice e le disposizioni superiori, ma anche contro la logica.

Il can. 1056 probabilmente sfugge a certi occhi, ma nondimeno è in vigore lo stesso e quel che è più, è troppo chiaro. Eccone il testo: « Excepta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancellariae in dispensationibus pro non pauperibus, locorum Ordinarii eorumve officiales, reprobata quavis contraria consuetudine, nequeunt, occasione concessae dispensationis, emolumentum ullum exigere, nisi haec facultas a Sancta Sede expresse eis data fuerit; et si exegerint, tenentur ad restitutionem ».

In sostanza il Codice dice che qualunque sia la somma versata dagli sposi *per la concessione della dispensa matrimoniale*, essa è esclusivamente della S. Sede. Tale somma potrà essere la *componenda* o la tassa fissata per i poveri o l'offerta fatta dagli sposi, essa appartiene egualmente e *tutta* alla medesima. Non è lecito quindi detrarne la minima parte privi di espressa autorizzazione, se non si vuole commettere quella che comunemente dicesi « appropriazione indebita ». L'impedimento è imposto dal Papa, la dispensa è concessa dal Papa o a nome suo, è logico ed evidente che la multa stabilita da chi ne è autorizzato o l'offerta fatta secondo le forze, sia del Papa: chi perciò ne prende anche una piccola parte, è obbligato alla restituzione.

Si dirà: e allora nulla spetta al parroco ed alla Curia per la dispensa? E si risponde: che cosa avrebbero richiesto il parroco e la Curia dagli sposi se non vi era di mezzo un impedimento matrimoniale? Nulla di più di quanto stabiliscono le tariffe diocesane in occasione delle comuni pratiche per i matrimoni. E perchè quindi si deve pretendere qualcos'altro quando osta un impedimento posto dalla S. Sede? Quale titolo autorizza a far delle ritenute in proposito mentre è vietato « emolumentum ullum exigere »?

---

(1) Norme dettagliate si potranno leggere nel Manuale del MICELI, *Le dispense matrimoniali*, ai nn. 106-109 e 135.

E allora le spese che devono farsi per ottenere la dispensa chi deve sostenerle? Si può veramente parlare di spese, non quando la dispensa è concessa dall'Ordinario *vigore facultatum* ovvero *ex iure*, ma quando si deve scrivere a Roma per ottenerla. A ciò provvede lo stesso canone, che autorizza a domandare *solo dalle persone non povere* un *piccolo contributo* « a titolo di spese di cancelleria ». Evidentemente si tratta di una cifra limitata, « modica », che oltre alla tassa devono versare i non poveri in proporzione alle spese sostenute o da sostenere; non può quindi essere una cifra fissa per ogni categoria di impedimento ovvero una qualsiasi *percentuale*, da detrarre dalla tassa, quasi che dovesse essere proporzionata a quella che si versa alla S. Sede. E nemmeno è lecito, facendo distinzione fra ricchi e poveri, aggravare la mano sui primi. Devonsi quindi calcolare le pure spese di posta e di cancelleria occorrenti per la bisogna, al più determinate con una certa larghezza, dati i prezzi correnti, ma in modo che la « modica praestatio » non cessi di esser *modica*. L'estimazione di tale cifra è certamente lasciata alla coscienza dell'Ordinario ed alla sua prudenza. Secondo il nostro modesto parere essa potrebbe variare da L. 2 fino ad un massimo di L. 10, cifra che potrebbe richiedersi solo dai ricchi.

Riguardo poi alla consuetudine contraria alle disposizioni del Codice, il canone dice espressamente « reprobata quavis contraria consuetudine »; il che vuol dire che è necessario attenersi alla legge anche per l'avvenire e che si deve... restituire alla S. Sede o agli interessati, quanto si è indebitamente detratto. Ciò però che il Codice proibisce è, pur lasciando intatta la tassa che è della S. Sede, il *richiedere più* di un piccolo pagamento; non è escluso che per gli abbienti si lasci alla loro discrezione di fare una offerta superiore *volontaria*.

Sappiamo che in proposito la S. C. dei Sacramenti nel 1926 inviò agli Ordinari d'Italia apposita circolare; ma che nondimeno, per tacere di peggio, c'è ancora qualche Curia che si permette di mandare alla S. Sede solo L. 15 (agenzia compresa), mentre dagli sposi il parroco ha ricevuto per la dispensa L. 50!!! Così vi è qualche Curia che per sistema, come si desume anche dal proposto quesito, ritiene un terzo dall'offerta ricevuta dal parroco, il quale a sua volta, manda... quel che crede. E così molti stimano di stare in regola colla legge e colla coscienza!!!! Sono cose che non dovrebbero dirsi, ma... prima non dovrebbero avvenire, in modo da non gravare la coscienza di alcuno con l'obbligo della restituzione, che non si prescrive.

E' anche a nostra conoscenza che alcuni Ordinari, riscontrata in Curia simile irregolarità, hanno già provveduto sia per il passato che per l'avvenire. E' quello che consigliamo ai due interpellanti, se si trovassero nelle medesime condizioni.

m. d. g.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

RICCHEZZA MOBILE

Con Circolare della Direzione Generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, Div. V, in data 12 novembre 1942-XXI, n. 130237, è stato disposto quanto segue:

Per opportuna norma dei dipendenti Uffici si comunica, d'accordo con la Direzione Generale delle Imposte Dirette, che le competenze degli ufficiali giudiziari prenotate sul registro mod. 69 sono soggette, qualunque sia la loro provenienza, all'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 16 dicembre 1922-I, n. 1660, ora sostituito dall'art. 6 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1321.

Alla suddetta ritenuta sono anche soggette le indennità di trasferta — che non rivestono il carattere specifico di rimborso di spesa — e tutti gli altri diritti che a qualunque titolo vengono corrisposti agli ufficiali giudiziari mediante prenotazione sul registro mod. 69, sempre che gl'interessati non documentino, di volta in volta, nei modi di legge, mediante rendiconto, che parte dei diritti riscossi costituiscono rimborso di spese effettivamente sostenute.

Sono poi esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta gli ufficiali giudiziari capi di famiglia numerosa (si vedano in merito le normali 175 e 98 degli anni 1928 e 1940 del Bollettino ufficiale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) purchè il beneficio dell'esenzione venga legalmente richiesto.

Gli Uffici del registro cureranno inoltre di recuperare l'imposta di ricchezza mobile non prescritta (limitatamente pertanto all'anno in cui il recupero stesso è eseguito ed ai quattro anni precedenti) non eventualmente trattenuta sulle competenze prenotate sul registro mod. 69, e già riscosse, sempre che gli interessati non siano in grado di dimostrare, *unicamente per dette competenze già riscosse*, di avere diversamente corrisposto il tributo.

Per l'anno in corso, in caso di eventuale duplicazione di tassazione, gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette per i provvedimenti di loro competenza.

Le Intendenze di Finanze dirameranno subito la presente circolare ai dipendenti Uffici del Registro, e gli Ispettori Compartimentali ai dipendenti Ispettori, dandone immediata assicurazione.

Il Direttore Generale: V. Rogari

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI DANNEGGIATI DALLE OFFESE NEMICHE

(*Circolare n.* 32 *della Direzione generale dei servizi per la finanza locale, Div. II, in data* 10 *gennaio* 1943-XXI, *n.* 2/9725).

Questo Ministero, già con circolare del 1° dicembre 1942, n. 18787, Direzione Generale Imposte Dirette, ha provveduto ad impartire opportune istruzioni agli Uffici dipendenti, per i provvedimenti da adottare, in materia di imposte dirette, a favore dei danneggiati dalle offese nemiche e particolarmente dalle incursioni aeree.

Innanzitutto sono stati invitati gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette a prendere in esame, con la maggior sollecitudine, le denunzie prodotte dai contribuenti danneggiati e di compilare d'ufficio le domande di sgravio se, in qualsiasi modo, vengano a conoscenza della cessazione dei cespiti tributari.

Detti criteri di massima debbono essere seguiti anche da parte dei Comuni e delle Provincie per i tributi di propria spettanza, tenuto presente che, dato l'eccezionale momento, occorre agire con ogni comprensione, evitando ogni formalismo non indispensabile.

Per le sovrimposte fondiarie — è superfluo avvertirlo — tutte le provvidenze disposte per l'imposta erariale con la circolare soprarichiamata — un esemplare della quale si acclude alla presente — devono intendersi automaticamente estese alle sovrimposte stesse.

Per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e per l'addizionale provinciale, si è già dichiarato, con la circolare predetta, che dovranno applicarsi a favore dei danneggiati dalle offese nemiche le disposizioni di sgravio e le altre agevolazioni ritenute applicabili per l'imposta di R. M.

E' appena il caso di avvertire che dette disposizioni rendonsi applicabili anche per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni sui redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile nonchè per l'imposta di patente e, pertanto, nei casi di completa distruzione del cespite predetto, si può in un primo tempo prescindere dall'osservanza delle formalità della presentazione delle denunzie di cessazione e delle richieste di sospensione, facendo luogo, anche d'ufficio, a quei provvedimenti che saranno possibili previ opportuni accertamenti e controlli.

Nel caso di sospensione temporanea dell'esercizio, non si ritiene di poter accordare lo sgravio parziale, non previsto dalle norme vigenti, anche perchè ciò può formare oggetto di revisione in sede di rettifica.

Comunque, se il contribuente danneggiato ne faccia esplicita richiesta, può il Comune accordare a coloro che abbiamo temporaneamente chiuso l'esercizio la sospensione della riscossione del tributo per il periodo della chiusura, salvo

a ripartire al momento della ripresa, in un congruo numero di rate, l'imposta rimasta sospesa.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore locativo occorre tener distinta l'ipotesi in cui la casa di abitazione sia completamente demolita o danneggiata in modo tale da essere inabitabile, da quella in cui la casa resti inabitata per sfollamento volontario o obbligatorio.

Nel primo caso, venendo meno il cespite tassabile, si ritiene equo disporre che i Comuni, d'ufficio o ad istanza delle parti, provvedano agli sgravi dell'imposta dal mese successivo al verificarsi del danno, sospendendone subito la riscossione.

Nel caso di abitazione evacuata per sfollamento volontario o obbligatorio, non si rende possibile, per il momento, ai sensi delle vigenti norme, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo, in quanto continuando a rimanere la casa a disposizione dell'inquilino, egli è tenuto per tal fatto a corrispondere il tributo.

Peraltro, in via eccezionale, e nei casi in cui il contribuente che ne faccia richiesta si trovi in difficoltà, i Comuni possono per intanto, caso per caso, concedere la sospensione della riscossione dell'imposta, per tutto il periodo dello sfollamento, salvo a ripartire, al momento del ritorno, in un congruo numero di rate, l'imposta rimasta sospesa.

Per il contributo di fognatura, poichè esso è dovuto dai proprietari degli stabili, si applicheranno le agevolazioni disposte per l'imposta e per le sovrimposte fondiarie.

Per i contributi di miglioria specifica relativi a fabbricati distrutti o resi inabitabili dovuti ai Comuni ed alle Provincie, è sospesa la riscossione delle rate iscritte a ruolo scadute o che verranno a scadere.

Per gli altri tributi, come quelli sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle insegne, sull'occupazione ed aree pubbliche, ecc., data la loro lieve entità, non si ravvisa opportuno prevedere particolari agevolazioni. Tuttavia, i Comuni e le Provincie adotteranno quei provvedimenti di moderazione che potranno rendersi opportuni per quei casi meritevoli di particolare considerazione.

Per quanto concerne, infine, la materia delle imposte di consumo, è da osservare che i contribuenti sono da distinguersi nelle varie specie di privati consumatori, di esercenti al minuto e di commercianti all'ingrosso.

Nulla è da disporre nei particolari riguardi dei privati consumatori da parte dei quali l'imposta è stata già assolta all'atto dell'introduzione dei generi nel territorio del Comune, o dell'acquisto in luogo dei generi, o della macellazione degli animali. Per l'imposta sui materiali da costruzione, in caso di distruzione dello stabile per il quale l'imposta già liquidata non sia stata pagata, è da abbandonarsi ogni azione per il recupero di essa, essendo venuto a mancare l'oggetto del tributo e dello speciale privilegio.

Per l'abbonamento obbligatorio riguardante le riparazioni straordinarie do-

vrà sospendersi la riscossione del contributo annuo per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili.

Per i commercianti al minuto, con esercizi condotti a tariffa, nulla può rimborsarsi di quanto già pagato all'atto dell'introduzione dei generi negli esercizi. Per gli esercizi condotti in abbonamento è da applicarsi la cessazione dell'abbonamento con effetto immediato. Per i commercianti all'ingrosso sono da ammettere a discarico le partite di generi risultanti distrette, con le dovute cautele intese ad evitare abusi.

Il Ministro: DI REVEL

NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE ED AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

(*Circolare n.* 2790 *del* 28 *gennaio* 1943-XXI).

Richiamo l'attenzione delle autorità giudiziarie sulla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1548 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 1943), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero in data 19 gennaio 1943-XXI, n. 3.

I due articoli di detta legge sono diretti in sostanza ad eliminare taluni inconvenienti che si sono verificati nella prima applicazione del nuovo codice di procedura civile in materia fiscale.

Particolarmente nell'applicazione del provvido istituto della conciliazione si è rilevato che non di rado le parti, nono stante la conciliazione avvenuta ad iniziativa e per opera del giudice, hanno cercato, con qualche pretesto legale, di non fare redigere il verbale della convenzione conclusa, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta di registro, preferendo, una volta raggiunto l'accordo, di abbandonare il giudizio che veniva poi ad estinguersi.

Non è chi non veda come, oltre al pregiudizio all'Erario, veniva in tal guisa ad essere frustato l'interesse pubblico e sociale di far risultare l'avvenuta conciliazione da un atto dell'autorità giudiziaria, il quale, costituendo titolo esecutivo, assicura i diritti delle parti ed evita eventuali futuri inconvenienti e nuove possibili controversie.

Al fine pertanto di diminuire il danaro per l'Erario ma principalmente allo scopo di facilitare, per quanto è possibile, la conciliazione delle controversie, con l'articolo 1 di detta legge si è disposto che i processi verbali di conciliazione, quando la somma d danaro, oggetto della convenzione conclusa, non supera le lire cinquantamila, sono soggetti a registrazione col solo pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti.

Quando la somma stessa eccede, invece, le lire cinquantamila e non supera le lire centomila, il processo verbale di conciliazione è soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente, ridotta alla metà.

I detti benefici fiscali s'intendono comunque riferiti soltanto ai processi verbali di conciliazione contenenti convenzioni per il pagamento di una somma di danaro, e ne rimangono pertanto escluse non solo le convezioni per somme superiori alle lire cetomila, come espressamente è stabilito nello stesso articolo 1, ma anche le convenzioni di altra natuar, come quelle aventi per oggetto il trasferimento di proprietà e di diritti immobiliari.

Nulla, poi, è innovato per quanto riguarda i maggiori benefici fiscali stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 21 maggio 1931, n. 1073, per la registrazione dei verbali di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro. E pertanto i verbali di concilazone, che nelle dette controversie hanno per oggetto una convenzione di valore non superiore alle lire duemila, continuano ad ssere esnti da qualsiasi imposta di registro.

Con lo stesso intento di favorire la conciliazione delle cause e di rendere quanto più è possibile meno oneroso il costo delle liti, l'articolo 2 della legge contiene una notevolissima disposizione, diretta a semplificare il procedimento per ciò che riguarda la regolarità fiscale degli atti e dei documenti da prodursi in giudizio.

E' noto che, secondo il nuovo codice di procedura civile, le parti sono obbligate, fin dal momento della loro costituzione in giudizio, a presentare il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ciò costituisce un grave onere, specialmente per l'attore che, non conoscendo i documenti e le deduzioni dell'avversario, deve sobbarcarsi alla produzione di molti atti e documenti regolarmente bollati e registrati per evitare dannose preclusioni, essendo consentito solo eccezionalmente di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio. E d'altra parte, a seguito dell'istruzione della causa e dell'opera attiva del giudice che dirige la istruzione ed interviene anche a fare opera conciliativa, tutti od alcuni degli atti o documenti prodotti dalle parti potrebbero in seguito essere ritenuti superflui.

Avuto, pertanto, riguardo alla nuova situazione processuale, dipendente dalle disposizioni del codice di procedura civile vigente, l'articolo 2 della legge contiene le seguenti importanti innovazioni al sistema fiscale vigente.

Il primo comma stabilisce che le disposizioni, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria, sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti.

Una eccezione a questa norma d'indole generale è contenuta nel comma secondo dello stesso articolo 2. Dispone, infatti, tale comma, che nei processi di cognizione l'accertamento, ai fini fiscali della regolarità degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, è fatto al momento in cui, secondo i casi, la causa viene rimessa dal giudice istruttore al collegio o viene fissata, innanzi al pretore od al conciliatore, l'udienza di discussione. Di guisa che prima di tale momento le parti e i loro procuratori possono presentare atti e documenti anche non in regola con le leggi di bollo e di registro senza che il cancelliere che li riceve od il giudice

che, in base ad essi, emette un provvdimento, commettano un'infrazione d'ordine fiscale.

Poichè, pertanto, in detto momento dovranno essere tolti dai fascicoli gli atti e documenti non in regola con le leggi del bollo e del registro, sarà cura delle parti e dei procuratori di inserire tempestivamente nel proprio fascicolo gli atti e i documenti ritenuti necessari per la decisione della causa dopo averli messi in regola con le richiamate leggi.

L'eccezione testè esaminata e riguardante, come è stato avvertito, soltanto il processo di cognizione, incontra, in virtù dello stesso comma secondo dell'articolo 2, una limitazione nell'ipotesi in cui il giudice, durante l'istruzione della causa, debba emettere qualche provvedimento che direttamente concerna il valore giuridico formale degli atti o dei documenti, come nel caso di provvedimenti istruttori sulla scrittura privata da verificare o sul documento impugnato di falso.

La diversità delle situazioni, che si ricollegano per un verso al limite contenuto nel ricordato comma secondo e per un altro alla disposizione generale del comma primo del ripetuto articolo 2, è resa palese dalla diversità di dizione usata, di proposito, dal elgislatore il quale nel comma primo si esprime con le parole: « provvedimento emesso *in base* agli atti e documenti prodotti », mentre nel comma secondo si esprime con le parole « *sugli atti* e documenti prodotti ».

E' appena il caso di avvertire, ai fini della retta applicazione delle norme di cui trattasi, che è processo di cognizione, al quale si applica il secondo comma dell'articolo 2, sia quello che si svolge fin da principio secondo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile; sia quello che nella seconda fase dei procedimenti speciali si svolge di regola secondo le norme del procedimento ordinario, come è indicato, tra l'altro, negli articoli 645 comma secondo, 667 comma secondo, 680 comma secondo, 681, 689 ultimo comma, 702 comma terzo, 708 ultima parte del comma terzo, 714, 725 comma secondo, 778, 784, 796, 827, ecc., sia, infine, quello cui dà luogo il giudizio di opposizione nel processo di esecuzione secondo gli articoli 616, 617 e 619 dello stesso codice.

Confido che questa legge, da me tenacemente propugnata, faciliterà la conciliazione delle cause e l'esercizio di quella funzione chiarificatrice e semplificatrice delle controversie che il nuovo processo, come ebbi a ricordare nelle mie direttive alla magistratura per l'applicazione del nuovo codice di procedura civile, affida al giudice istruttore.

Il Ministro: GRANDI

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

L'Enciclica su « Il Corpo Mistico di Gesù Cristo e la nostra unione in esso con Cristo »

Sua Santità Pio XII, a ricordo del XXV anniversario della Sua Consacrazione Episcopale, ha rivolto a tutta la Chiesa la Lettera Enciclica « Mystici Corporis », nella quale tratta, con ampiezza e profondità di teologica dottrina, della Chiesa in quanto Corpo mistico di Gesù Cristo e della nostra unione a Cristo nella medesima.

L'Enciclica offre una magnifica affermazione della ricchissima e stupenda dottrina cattolica che acquista forte risalto di fronte alla crisi della civiltà moderna sconvolta dalla guerra mondiale ed agli errori che da tempo si diffondono con moderne teorie del Corpo mistico. Ne diamo un riassunto, riservando il testo per un *Quaderno del Monitore* (n. 5).

I. Essa consta di tre parti. Nella prima spiega e commenta le parole di San Paolo che per il primo chiamò la Chiesa *Corpo di Cristo*.

A somiglianza del corpo umano, la Chiesa merita il nome di *Corpo* per i membri diversi che la compongono, gerarchicamente organizzati ed operanti. Sotto questo aspetto la Chiesa è necessariamente visibile e riconoscibile; e quantunque soggetta alle imperfezioni dell'elemento umano. tuttavia, come istituzione divina, è incorruttibile e infallibile, e si rinnova continuamente adattandosi ai bisogni nuovi dell'umanità, sotto l'impulso immanente dello Spirito Santo che la informa.

La Chiesa è *Corpo di Cristo,* perchè Gesù Cristo ne fu il *Fondatore,* quando investì di poteri soprannaturali gli Apostoli,. già chiamati ed ammaestrati all'altissimo ufficio di propagarla per tutto il mondo; quando con la sua morte fu chiusa l'era antica ed ebbe vigore la nuova legge consacrata col sangue del Redentore; quando nel mistero della Pentecoste promulgò la sua Chiesa avvalorandola coi doni miracolosi del suo Spirito Divino.

Ma Cristo oltre ad essere il Fondatore della Chiesa, ne è anche il *Capo,* specialmente per la sua dignità suprema e per la sua eccellenza; e perchè. pur

governando invisibilmente e direttamente sulla intelligenza e sulla volontà degli uomini, ha anche un governo visibile che esercita su tutta la Chiesa mediante il Romano Pontefice, suo Vicario in terra, e, sulle singole Diocesi, mediante i Vescovi; infine per quella pienezza con cui, in ordine all'unità e alla santità, trasmette la sua grazia nella Chiesa.

Cristo è anche *Sostentatore* del suo Corpo mistico sia perchè sostenta la Chiesa giuridicamente mediante la triplice missione di insegnamento, di santificazione e di governo degli Apostoli; sia anche perchè continuamente comunica alla Chiesa il suo Spirito che è quasi l'anima del Corpo mistico. Da questo duplice motivo proviene che la Chiesa viva la stessa vita di Cristo e, quasi come un altro Cristo, possa perpetuare nei secoli l'opera della Redenzione iniziata sulla Croce.

Finalmente Cristo è anche il *Salvatore* ed il *Santificatore* del Corpo mistico perchè ogni giorno egli nella Chiesa continua e comunica con essa l'opera iniziata sulla croce, in modo che la Chiesa costituisca un ceto di uomini i quali non soltanto vengano salvati ma siano anch'essi salvatori.

Ma affinchè questa mirabile frase di S. Paolo, « La Chiesa, Corpo di Cristo », fosse compresa a dovere, l'antichità cristiana e la scienza teologica qualificarono la Chiesa come Corpo *mistico* di Cristo, per distinguerla dal corpo fisico, nel quale i membri non hanno esistenza propria distinta da quella dell'organismo, mentre i membri della Chiesa sono persone, ciascuna delle quali ha individualità completa e son destinate individualmente alla visione di Dio. Con la stessa parola la Chiesa viene anche distinta dal corpo morale e giuridico che è la società, perchè, come fedeli, non siamo uniti soltanto dal comune fine soprannaturale e dal vincolo dell'autorità che a quello fa convergere le volontà singole, ma siamo altresì unificati più potentemente da un elemento intimo, operante e vivificante dal di dentro, elemento soprannaturale, che è lo stesso Spirito Santo, coi suoi doni e i suoi carismi.

II. Nella seconda parte dell'Enciclica il Pontefice parla della nostra *unione* a Cristo nella Chiesa e per la Chiesa. Ne abbiamo una prima attuazione nelle virtù teologali, che ci fanno aderire alle verità rivelate da Dio e custodite dalla Chiesa, ci fanno vivamente sperare i beni supremi da Gesù Cristo promessi ai suoi fedeli e conseguibili per i sentieri indicati dalla Chiesa e con le energie che essa stessa comunica, ci fanno amare in modo soprannaturale Dio ed il nostro prossimo, specialmente coloro che formano la Chiesa. Questa unione si realizza anche più misteriosamente: in primo luogo nel Cuore del Salvatore dove Egli stesso perpetuamente ha presenti a sè, con un amore salvifico, tutte le membra; secondariamente nelle anime dei giusti per l'inabitazione dello Spirito Santo, e infine nella Santissima Eucaristia, segno di unità, cibo dei viatori e arra di vita eterna. La parola del Pontefice mentre scandaglia i segreti di questa unione misteriosa, invita le anime a quelle altezze misteriose che la grazia ci fa raggiungere anche se non le comprendiamo, e indica agli studiosi

quella intelligente e umile contemplazione, che può far brillare un raggio di luce nell'anima amante; luce, che quantunque velata, secondo il monito del Concilio Vaticano, tuttavia ci conforta in questo terrestre pellegrinaggio, ed è una pallida immagine di quella luce piena, che godremo nella visione beatifica.

A questo punto l'Enciclica segnala una serie di errori che si sparsero in tempi recenti sul soggetto del Corpo mistico. Una certa confusione nei rapporti fra Gesù Cristo e il fedele sino a toccare l'eresia, e cioè un falso misticismo, che sembra volerci unire sostanzialmente a Cristo e divinizzarci in lui; un quietismo scialbo che squalifica l'operosità e l'alacrità del cristiano come se nell'opera della salvezza la creatura non dovesse far nulla; un certo discredito sull'uso frequente del sacramento della penitenza come se potesse giovare soltanto quando l'anima è gravata da peccati mortali; un liturgismo di cattiva lega che misconosce il valore della preghiera privata per attribuirlo soltanto a quella liturgica e comune della Chiesa; e, finalmente, una certa tendenza di chi vede in Gesù Cristo soltanto il Mediatore e l'intercessore, ma dimentica che è anche Figlio di Dio e vero Dio; e che quindi non soltanto al Padre, ma anche al Divin Redentore si possono e si debbono dirigere le nostre preghiere.

III. Nell'ultima parte dell'Enciclica si afferma il dovere di *amare la Chiesa*, non solo nei suoi elementi primari e divini, ma anche nei suoi membri, e di un amore effettivo che si manifesti nelle opere, nella preghiera e nel sacrifizio; che non escluda nessuno, nemmeno gli erranti, i dissidenti, e i nemici e persecutori, Il Sommo Pontefice fa un caloroso invito all'unione di tutti nella vera Chiesa di Gesù Cristo, senza distinzione di stirpi, senza idolatrie di nazionalismi, col senso vivo delle responsabilità, che tutti debbono avere di fronte a Gesù Cristo Salvatore e giudice supremo. In modo speciale poi il Sommo Pontefice inculca quell'amore, ai nostri tempi tanto misconosciuto, verso i deboli, i bambini, gli ammalati, i derelitti.

L'Enciclica, richiamandosi ai celebri documenti di Leone XIII « Satis cognitum » e « Divinum illud », e sviluppando quegli insegnamenti secondo i tempi e i bisogni presenti, è una forte illustrazione del Corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, nella quale tutti gli uomini sono chiamati non solo al conseguimento della salvezza eterna, ma altresì alla collaborazione con Cristo per la salvezza del mondo.

Se il misconoscimento della Rivelazione e della Legge di Dio ha condotto all'attuale situazione, che sembra minacciare di distruzione il mondo intero, questo alto insegnamento richiama l'umanità alle leggi inviolabili della vita e del progresso cristiano.

Di fronte alle ostilità, alle calunnie che combattono la Chiesa, in un processo che sempre assomiglia a quello fatto a Gesù Cristo, ecco l'insegnamento sostanziale e inconfutabile per tutti i cristiani, per tutti i costruttori di domani, per tutti i virtuosi che saranno chiamati a rimettere in piedi con lo Spirito di Dio quello che con lo spirito sterminatore fu demolito.

Costituzioni Apostoliche. — *Orae Benini - Nigeriae Occidentalis* (*Ondo - Ilorinensis*). Vengono staccate porzioni di territorio dai Vicariati Apostolici della Costa Benini e Nigeria Occidentale per erigere il nuovo Vicariato Ap. di Ondo e Ilorin. 12 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 97).

Lettere Apostoliche. — Il tempio di S. Martino del Sacro Monte di Pannonia (Pannonhalma) in Ungheria è arricchito dei privilegi di Basilica minore. 11 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 98).

Epistole. — I. All'Egregio Sig. Luigi Gedda, Presidente della Gioventù Cattolica Italiana, compiendosi il 75° anniversario dell'Associazione. 12 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 100).

II. All'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato, per indire pubbliche preghiere onde ottenere la pace. 15 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 103. E' stata pubblicata in italiano nel *Monitore*, fasc. precedente).

III. Agli Ecc.mi Monsignori Mario Toccabelli, Arcivesc. di Siena, Carlo Confalonieri, Arcivesc. dell'Aquila, Fausto Baldini, Vesc. di Chiusi e Pienza, nel quinto centenario della morte di S. Bernardino da Siena, ricordandone le virtù, le fatiche, gli scritti ed augurando i più salutari effetti religiosi e civili dalla celebrazione delle feste secolari. 25 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 129).

IV. All'E.mo Card. Francesco Marchetti Selvaggiani, Vesc. di Frascati e Vicario Gen. di S. Santità, ricorrendo il 25° della sua consacrazione episcopale. Ne commemora e loda la diuturna indefessa molteplice operosità diplomatica, missionaria e pastorale e ne augura il prolungamento in bene della diocesi di Roma e della Chiesa. 6 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 132).

Allocuzioni. — I. Ai parroci di Roma ed ai predicatori del sacro tempo della Quaresima. Tratta della *preghiera*, esponendone il dovere, la dignità, la scala dei valori e la necessità; deplora la funesta separazione della religione dall'odierna vita civile; raccomanda la bella pratica della preghiera comune in famiglia, la santificazione della domenica, giorno del Signore, specialmente con la S. Messa, centro della vita cristiana, e con la frequenza ai sacramenti. A questi indirizzi e suggerimenti soggiunge una triplice esortazione finale: 1) che i sacerdoti precedano i fedeli coll'esempio della preghiera; 2) che sostegno dell'orazione è l'abnegazione di sè, la penitenza, la misericordia; 3) che il Santo Padre si aspetta al presente dai fedeli la loro preghiera e l'offerta dei loro sacrifici. 13 marzo 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 105).

II. Alle Giovani di Azione Cattolica d'Italia nel 25° del loro apostolato: sulla gravità e doveri dell'ora e sul programma per il secondo 25° 24 aprile 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 134; vedi *I Quaderni del Monitore*, n. 5).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Scomunica di Maria Miana e Antonio Basso

La Suprema S. C. del Sant'Offizio, in data 21 maggio 1943, emanava un decreto di scomunica contro certa Maria Miana, della diocesi di Belluno, e Antonio Basso, laico, della diocesi di Treviso, ora residenti a Busto Arsizio, archidiocesi di Milano, perchè « già da parecchi anni continuano pertinacemente a disprezzare l'autorità della Chiesa e ad operare contrariamente ai suoi decreti, riguardo alle pretese apparizioni della B. Vergine Maria nel borgo di Voltago, diocesi di Belluno, e a visioni e rivelazioni narrate dalla stessa Miana ».

Gli antecedenti di questa condanna in sostanza sono così esposti dall'« Osservatore Romano », 23 maggio 1943. Le pretese apparizioni ad alcuni pseudo-veggenti e i fatti che vi si connettono ebbero inizio ai primi del luglio 1937 nel luogo alpestre detto Piantison, nella parrocchia di Voltago. L'Autorità ecclesiastica diocesana, esaminato il caso, pubblicò una notificazione, alla fine dello stesso mese, escludendo assolutamente che si trattasse di vere apparizioni e vietando al clero di intervenire ai pellegrinaggi che già si facevano a quei luoghi, e di favorirli.

Le pseudo-veggenti, specialmente la Miana, e i loro fautori continuarono ad esibire facili e frequenti fenomeni di pseudo-misticismo e a vantare stigmate, estasi e rivelazioni. Allora la S. C. del S. Offizio, con notificazione pubblicata sull'« Osservatore Romano » del 1° gennaio 1939, dichiarò che « le asserite apparizioni della Vergine ad alcune fanciulle di Voltago, sulle quali è stata fatta accurata inchiesta, non presentano alcun carattere soprannaturale ». Questa dichiarazione non arrestò la mania pseudo-religiosa delle fanciulle e dei loro fautori, e tali pratiche continuarono a Lovadina, diocesi di Treviso, in casa del Sig. Antonio Basso, che aveva accolto presso di sè la Miana; e in pari tempo si lavorava per procurare adepti e fautori alle pretese apparizioni di Voltago.

Pertanto la Miana e il Basso vennero privati della S. Comunione. In tale privazione trovandosi essi già da alcuni anni senza voler rinunziare al loro proposito, anzi facendo più intensa in questi ultimi tempi l'opera loro di propaganda, venne loro intimato, sotto l'esplicita comminazione della scomunica, di sottomettersi finalmente alla Chiesa. Al che essi parvero aderire; ma avendosi prove certe che anche dopo questo atto di sottomissione sono continuate le medesime manifestazioni e la relativa propaganda, la S. C. del S. Offizio, nella tornata plenaria del 19 maggio 1943, dichiarò scomunicati Maria Miana e Antonio Basso, con tutti gli effetti di cui al can. 2257, § 1; e il giorno seguente nella solita udienza all'Ecc.mo Assessore del S. Offizio, il Santo Padre approvò il decreto e ne ordinò la pubblicazione.

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Autorizzazione per matrimoni di militari

Riportiamo dal *Bollettino Uff. della Diocesi di Trivento*, 1943, p. 61, la seguente risposta della S. C. dei Sacramenti, a firma F. Bracci in data 11 maggio 1943 (Prot. 2527/43), relativa ai matrimoni dei militari:

« Poichè alcuni ufficiali di Stato civile richiedono prima delle loro pubblicazioni l'autorizzazione dei rispettivi superiori militari, quando si fa in tempo, è prudente aspettare. Per i militari richiamati però l'autorizzazione, come ha recentemente comunicato la Curia Castrense, si può ottenere anche telegraficamente. Ma quando una giusta urgente causa non permette di attendere lo svolgersi delle pratiche alla Casa comunale, se d'altro canto non esistesse alcuna delle cause che impediscono la trascrizione del matrimonio, l'Ordinario, nulla ostando secondo le leggi canoniche, può permettere la celebrazione e notificare il matrimonio, richiamandosi all'art. 13 della legge 27 maggio 1929. E' bene però prima avvertire lo sposo militare che egli potrebbe andare incontro a qualche sanzione disciplinare se l'autorizzazione venisse negata ».

S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Benedizione ed imposizione dei cinque scapolari secondo il rito bizantino

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, p. 146)

Decretum

Formulam quamdam pro benedictione et impositione quinque Scapularium iuxta ritum byzantinum quidam Episcopi huius ritus ab Apostolica Sede condendam enixe postularunt.

Haec vero S. Congregatio, exquisito voto Consultorum in re liturgica peritorum, petitioni praelaudatorum Episcoporum satisfaciendum censuit ac novam formulam confecit, quam SS.mus D. N. Pius div. prov. PP. XII, in Audientia diei 27 m. Februarii a. 1943, referente infrascripto Cardinali a Secretis, apostolica sua auctoritate probare dignatus est, mandans ut in posterum haec formula unice adhibeatur in benedictione et impositione quinque Scapularium pro fidelibus ritus byzantini, quibus indulgentiae et privilegia sueta servantur.

Praesenti igitur Decreto Sacra haec Congregatio adnexam lingua latina exaratam formulam publici iuris facit, quam in probatas linguas liturgicas vertendam confestim ipsa curabit ad usum sacerdotum, qui debitam facultatem ab eadem S. Congregatione obtinuerint.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. pro Ecclesia Orientali, die 7 m. Aprilis anno 1943.

E. Card. TISSERANT, *a Secretis.*

L. ✠ S. † A. ARATA, Archiep. tit. Sardien., *Adsessor.*

ORDO BENEDICENDI ET IMPONENDI QUINQUE SCAPULARIA SUB UNICA FORMULA SECUNDUM RITUM BYZANTINUM

Domine Deus, qui in Sanctissima Trinitate glorificaris et adoraris, exaudi nunc orationem nostram et demitte benedictionem tuam divinam coelestem et benedic et sanctifica scapularia (vel numismata) haec in laudem tuam, in memoriam sanctae venerandaeque Passionis et Mortis Domini Dei et Redemptoris nostri Iesu Christi, ad impetrandum perpetuum succursum Immaculatae Dominae et semper Virginis Mariae, cruci adstantis, quae in monte Carmelo misericordiam suam ostendit, impleque virtute tua et fortitudine, ut sint ad depellendas et corruendas omnes diabolicas insidias, omni autem fideli servo tuo (servae tuae), eadem secum gestanti, effice, ut sint in protectionem animae et corporis, ad depellendos a facie inimicos eorum visibiles et invisibiles, in liberationem ab omni malo et in augmentum tuae gratiae.

Quoniam tu es sanctificatio nostra et tibi gloriam referimus Patri et Filio et Sancto Spiritui nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

E. Card. TISSERANT, *a Secretis.*

L. ✠ S. † A. ARATA, Archiep. tit. Sardien., *Adsessor.*

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

I.

ROMANA
RESERVATIONUM APOSTOLICARUM

(*Acta Ap. Sed.*, 1943, 7, p. 148).

Die 12 *Decembris* 1942

Dataria Apostolica ea quae sequuntur huic Sacrae Congregationi Concilii exposuit: « In nonnullis Curiis dioecesanis plerumque fit ut, cum ad beneficium a Sede Apostolica conferendum aliquis proponatur, qui aliud beneficium iam possidet, primum is invitetur ad beneficium possessum resignandum, ac deinde beneficio antea possesso nunc expers Sanctae Sedi proponatur, persuasum habentes eaedem Curiae effugere hoc modo reservationem apostolicam de qua in

canone 1435 § 1 n. 4: *Si Romanus Pontifex beneficiarium promoverit vel transtulerit* etc., instantes in literali eiusdem canonis significatione ».

His tamen in adiunctis censet Dataria Apostolica haberi manuum appositionem Romani Pontificis, ideoque beneficii reservationem, quia renunciatio beneficii fit in fraudem reservationis apostolicae, atque uti nullius momenti sit habenda. (Cfr. Riganti, *Commentaria in Regulas Cancellariae Apostolicae*, nn. 1-5).

Quapropter ratus Emus Cardinalis Datarius agi in casu de quaestione, cuius solutio uti norma a Curiis diocesanis esset servanda, rem Summo Pontifici retulit, qui huic Sacrae Congregationi mandare dignatur est ut rem accurate perpenderet, eiusque decisio, uti norma servanda, Curiis dioecesanis comunicaretur.

Animadversiones. — Nullum est dubium quin in veteri iure prohiberentur, imo ut nullae haberentur renunciationes beneficiorum in fraudem reservationis apostolicae peractae, idque ex Constit. *Iam dudum* Pauli V diei 25 februarii 1609. Ita Lotterius (*De re beneficiaria*, lib. II, q. 27, n. 38 ss.): « Cui reservationi, ut nulla fraus fiat ex Constitutione Pauli V..., quae hodie est notata inter Regulas Cancellariae Apostolicae, cautum est ut si, vacante parochiali, aliquis resignaverit quam prius habebat et vacantem mox obtineat, resignatio sit nulla, et nihilominus, tamquam si per assecutionem vacasset, censeatur reservata ». Nec aliter Pitonius (*Disceptationes ecclesiasticae*, disc. 12, n. 58 ss.), Barbosa (*De officio et potestate Episcopi*, pars III, alleg. 57, n. 83) et tandem Riganti (l. c., in regulam tertiam, n. 2 et seq.), qui ad rem haec scribit: « Cum Summus Pontifex... sibi reservaret omnia beneficia vacatura per pacificam assecutionem quorumcumque beneficiorum incompatibilium a Sede Apostolica vel eius auctoritate providendorum, invaluit malitia quod ii qui de beneficiis incompatibilibus providendi erant, ante illorum assecutionem, resignabant vel dimittebant in fraudem apostolicae reservationis beneficia quae tunc obtinebant; hinc, ut huic malo occurrert, s. m. Paulus V... decrevit quod beneficia sic resignata ac dimissa... sub dicta reservatione comprehendantur... Sufficit quod resignatio beneficii fiat intra tempus vacationis et provisionis alterius incompatibilis, etiamsi bona fide et absque fraude imminentis reservationis expleta contendatur. Regula... nullam fraudis probationem requirit...; colligit enim fraudem ab eventu et vicinitate actuum, videlicet a scientia quam resignans habuit vacationis secundi beneficii incompatibilis, et ab illius assecutione post expletam resignationem alterius quod prius obtinebat ».

Ex quibus haec praecipue colliguntur: fraudem in casu spectari *obiective*, praecisione nempe facta a malitia subiectiva vel a fraudolenta renunciantis intentione; praesumptionem huiusmodi fraudis haberi quando beneficiarius suo beneficio renuntiavit tempore vacationis alius beneficii reservati, et hoc assecutum est; his in adiunctis haberi eo ipso fraudem, quin de malitiosa resignantis voluntate inquirere opus sit.

His adnotatis, quaestio resolvenda in hoc vertitur, utrum iure quo utimur haec praescripta adhuc vigere dicenda sint. Iamvero canon 1435 § 1 n. 4 omnia

beneficia reservata declarat, « quibus Romanus Pontifex per se vel per delegatum manus apposuit his qui sequuntur modis: *si ... beneficiarium promoverit vel transtulerit, beneficio privaverit,* etc ».

Equidem verba huius canonis legenti prima fronte videretur reservationem apostolicam non dari. Nam, posita renunciatione prioris beneficii Ordinario dioecesano legitime facta, ab eoque acceptata, actus videtur iuridice per se completus, atque manuum appositionem Romani Pontificis excludens, cum sacerdos ad beneficium reservatum promovendus vel transferendus, tempore vacationis huius beneficii, beneficio ab eo antea possesso sit expers. At ex his rei adiunctis facile patet resignationem beneficii intuitu alius beneficii reservati assequendi fieri in fraudem legis, quatenus per beneficii resignationem ponitur obex, cuius vi impeditur quominus Romanus Pontifex ius suum exerceat, et fraus et dolus, ex trito iuris praescripto, nemini prodesse debet.

Praeterea memoratus canon 1435 § 1 n. 4, quia reservationes in veteri iure statutas quoad substantiam et refert et confirmat, « ex veteris iuris auctoritate est aestimandus » ad normam canonis 6 n. 2 et 3; quod si dubium sit num « cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum » (n. 4). Eo vel magis si recolatur constans in subiecta materia Datariae Apostolicae praxis, quae iuxta canonem 20 Codicis I C. in casu uti *norma legis* sumi debet.

Quapropter et in novo iure resignatio beneficii in fraudem reservationis apostolicae prohibita est, atque beneficium ipsum reservatum manet.

Resolutio. — In plenariis autem comitiis diei 12 Decembris 1942 Emi Patres huius Sacrae Congregationis ad propositum dubium: *An, ad mentem canonis* 1435 § 1 n. 4, *collati cum canonibus* 6 *nn.* 2-4 *et* 20 *C. I. C., sit Apostolicae Sedi reservatum beneficium resignatum intuitu alterius beneficii reservati;* responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem in Audientia diei 20 Decembris 1942, referente subscripto eiusdem Sacrae Congregationis Secretario, Sanctissimus Dominus Pius Pp. XII benigne approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Annotazioni. — Nei tempi passati il Sommo Pontefice conferiva Benefici, fuori della diocesi di Roma, in virtù di riserve contenute nel « Corpus Juris » o nelle « Regulae Cancellariae »; ma siccome quest'ultime avevano valore soltanto durante la vita del Pontefice che le aveva approvate e Benedetto XV non le emanò, ne segue che quando si pubblicò il Codice di Diritto Canonico esistevano soltanto le riserve contenute nelle « Extravagantes » e nel Libro VI delle Decretali. Il Codice (can. 1435) immutò sostanzialmente le riserve ed affezioni esistenti (cfr. *Monitore eccl.* 1918, pag. 341) e sorsero nuove riserve: generali, dipendenti dalla qualità del Beneficio e del Beneficiato, e speciali, dipendenti da una ragione particolare. Sono riserve generali quelle che si riferiscono ai Benefici Concistoriali, alle Dignità delle Cattedrali e delle Collegiate, ai Benefici posse-

duti da Cardinali, Legati Pontifici, Officiali della Curia Romana, Famigliare del Pontefice o da coloro che muoiono in Roma. Sono invece riserve speciali quelle che riguardano i Benefici conferiti invalidamente per simonia, o Benefici sui quali il Sommo Pontefice, per Sè o per un Suo Delegato, « apposuit manus » dichiarando nulla l'elezione del Beneficiato, vietando agli elettori di venire alla nomina, « si renuntiationem admiserit, si beneficiatum promoverit, transtulerit, beneficio privaverit, si beneficium in commendam dederit ». Molte di queste riserve sorgono per il fatto che il Sommo Pontefice, nominando il Beneficiato ad un altro Beneficio, riserva a Sè il conferimento del Beneficio incompatibile che il nominato possedeva. Nello stile della Curia questa forma di vacanza si dice *juxta decretum*, perchè nella Bolla si pone il decreto di vacanza e di riserva che (in questo solo caso) colpisce anche i Benefici di giuspatronato laicale o misto.

Però di fatto la riserva si pone soltanto per i Benefici che sono indicati come posseduti *in actu nominationis*, ma, se sono taciuti, è prassi che si debbano ritenere ugualmente riservati e il conferimento fatto dall'Ordinario è nullo a norma del can. 1434.

Ma ora è avvenuto che qualche Curia, prima di proporre alla S. Sede un Sacerdote per il conferimento di un Beneficio, gli ha chiesto la rinunzia di quello che possiede, per far sì che questo non divenga riservato alla S. Sede, ma rimanga di libero conferimento della Curia stessa. Ed essendo sorto il dubbio se, dato che nel canone il verbo è posto al tempo passato, si possa dire ch'è riservato anche tale Beneficio dimesso avanti la promozione o trasferimento fatto dalla S. Sede, la Dataria ha proposto la questione alla decisione della S. Congregazione del Concilio.

Nelle « Animadversiones » poste a chiarimento della decisione, la S. Congregazione ricorda che la stessa questione fu risolta colla Cost. *Jam dudum* del 25 febbraio 1609 di Paolo V, il quale disse che si dovessero ritenere nulle tali rinunzie fatte *in fraudem* della riserva pontificia.

Il Riganti (in Reg. III, n. 3) scrive poi che tale principio fu inserito da Gregorio XV nella Reg. III, dichiarando riservati i Benefici dimessi tra la vacanza del Benefico al quale si aspira e la provvista pontificia. Però tale riserva è enunciata per punire la frode tentata, giacchè in realtà il Beneficio dimesso non era ancora riservato alla S. Sede, non essendo avvenuta la provvista dell'altro Beneficio incompatibile.

Una questione, alla quale accennano le « animadversiones » è se, data la formola del can. 1435, oggi si possano ancora applicare tali principii.

In primo luogo devesi ricordare che non esistendo più le Regole della Cancelleria, la riserva contenuta nella Reg. III ha perduto ogni valore; e che si può anche dubitare del valore della Costituzione di Paolo V, giacchè si riferiva alla Reg. I, dato che, se richiama l'extravagante « Ad regimen », questa riserva i soli Benefici vacanti in Curia e non pure quelli dichiarati vacanti per il conferimento di altro Beneficio.

In secondo luogo si deve osservare che il canone riserva i Benefici posseduti da chi è stato promosso, trasferito ad altro Beneficio, mediante un atto pontificio, in vista che il Pontefice con tale atto ha posto le mani su questo Beneficio; il chè non si verifica quando il Beneficio è stato dimesso in un tempo anteriore, cosicchè il Sacerdote è stato presentato come privo di ogni Beneficio.

Le « animadversiones » richiamano il can. 6, nn. 2-3, ma si deve tener presente che alla pubblicazione del Codice non esistendo più le Regole della Cancelleria, non potevano più aver luogo le riserve in esse stabilite. Può invece forse valore il can. 20, perchè in teoria, più che in pratica, la Dataria ha sempre ritenuto come fatte in frode queste rinunzie compiute in vista del futuro conferimento.

Quello che appare certo è che tali rinunzie sono invocate dalla Curia Diocesana per impedire la riserva del Beneficio posseduto in antecedenza e quindi implicitamente per impedire alla S. Sede di usufruire di un diritto che le compete: quindi non è ingiusta la pena inflitta contro chi vuol tentare una frode.

Colla odierna decisione si ha che il Beneficio dimesso, in vista di ottenerne un altro dalla S. Sede, è dichiarato riservato al S. Pontefice, cosicchè se venisse concesso dall'Ordinario sarebbe invalidamente conferito.

E giacchè si parla di conferimenti invalidi, è opportuno richiamare l'attenzione delle Curie Diocesane sul can. 1432 perchè tengano presente che il Vicario Generale non può conferire Benefici senza uno speciale mandato, a più forte ragione il Delegato Vescovile, il quale non è Ordinario, che il tempo utile per conferirli è il semestre dalla notizia della vacanza e che, passato tale tempo, il conferimento è devoluto alla S. Sede, salvo il principio che il tempo non decorre contro chi è legittimamente impedito.

Quanti conferimenti riservati o devoluti alla S. Sede fatti dagl'inferiori non sono invalidi?!

II.

Sul precetto pasquale a Toledo

(*Ilustracion del Clero,* Madrid, 1943, p. 222)

Archiepiscopus Toletanus, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, reverenter exponit quod multo abhinc ante Codicem fideles solebant in Hispania adimplere praeceptum paschale toto tempore Quadragesimae; quo insuper, maxime conveniens censetur hoc tempus ad praefatam obligationem implendam in hac dioecesi, ita ut personarum et locorum adiuncta suadeant tempus anticipare a feria IV Cinerum.

Quare a Sanctitate Vestra enixe postulat indultum ut fideles archidioecesis Toletanae praeceptum paschale a Feria IV Cinerum adimplere valeant. Et Deus...

Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis ab Archiepiscopo Toletano, eidem benigne tribuit facultatem iuxta preces per quinquennium.

Datum Romae, die 3 Februarii 1943.

F. Card. Marmaggi, *Praefectus.*
J. Bruno, *Secretarius.*

III.

Circolare circa la cera per il culto

N. 20/43 - O. A. Roma, 16 Giugno 1943

Eccellenza Reverendissima,

Con riferimento alla precedente Circolare di questa Sacra Congregazione del 15 luglio 1942, n. 2630/42, circa la provvista di cera per l'esercizio del culto, ritengo opportuno richiamare l'attenzione dell'Eccellenza Vostra Reverendissima sulle facoltà concesse dalla Sacra Congregazione dei Riti con il decreto del 13 marzo 1942, pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XXXIV, pag. 112, nel caso che i preposti alle chiese e agli Oratori, anche dei Religiosi e delle Religiose, compresi nella circoscrizione territoriale di cotesta Diocesi, non potessero ottenere dai loro fornitori sufficiente quantitativo di candele.

In pari tempo, poi, Le partecipo che il quantitativo di cera disponibile presso le Ditte fornitrici, non essendo soggetto al sistema del blocco, può essere acquistato senza speciali buoni.

In tale intesa, con sensi di particolare ossequio mi professo
dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

aff.mo come fratello

F. Card. Marmaggi, *Prefetto*
G. Bruno, *Segretario*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

I. *Nigeriae Occidentalis* (*Asaba - Beninen*). Al Vicariato Ap. della Nigeria Occidentale viene mutato il nome in quello di Asaba e Benin, che sono le due città principali. 12 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 150).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Sinarum.* Decreto dichiarante che consta del martirio dei Servi di Dio Gregorio Grassi, Vesc. di Ortosia e Vicario Ap. dello Scian-Si Settentrionale,

ora di Toiyuanfu, Francesco Fogolla, Vesc. di Bage, suo Coadiutore, Antonino Fantosati, Vesc. di Adraa e Vicario Ap. dell'Hunan Meridionale, ora di Hengchow, e Compagni, che si dice siano stati uccisi in odio della fede. Si tratta di cristiani caduti nella persecuzione dei Boxers (1900), la cui causa fu introdotta nel 1926, per un numero complessivo di 2418. Per un più spedito avanzamento della causa, ne furono staccati questi 29 soltanto, 15 Europei (tra' quali tre Vescovi) e 14 Cinesi. 3 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 117).

II. *Marianopolitana seu Albanen. in America.* Decreto di riconoscimento delle virtù eroiche esercitate dalla Ven. Serva di Dio Caterina Tekakwitha, Vergine indiana della tribù dei Mohawks (1656-1680). 13 gennaio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 151).

III. *Romana.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Pio Papa X (2 giugno 1835 - 2 agosto 1914). Nel decreto vengono ricordati gli umili principi di Papa Sarto, la gloriosa ascesa negli uffici ecclesiastici fino al sommo Pontificato, le doti naturali e soprannaturali, le fatiche, le sofferenze, le grandi benemerenze, la fama della santità e dei miracoli dopo la morte. 12 febbraio 1943 (*A. A. S.*, 1943, p. 155).

IV.

Preghiere rituali in lingua volgare

(*Anal. Ord. Fr. Min. Cap.*, 1943, p. 33)

Per mezzo della Procura Generale dei RR. PP. Cappuccini il Delegato Provinciale del Terzo Ordine di S. Francesco del medesimo Ordine dei PP. Cappuccini, Provincia di Parigi, in data 15 febbraio 1943, domandava alla S. C. dei Riti la « facultas pro moderatoribus et delegatis ab eisdem recitandi in lingua vulgari orationes caeremoniales in vestitione et professione Tertiariorum ».

La S. C. dei Riti, con rescritto del 17 febbraio 1943, rot. n. 2643/43, « omnibus mature perpensis respondendum censuit: *Quoad interrogatoria, nihil obstare; quoad preces et benedictiones, negative* » (*).

(*) Risposta coerente a molti altri decreti del genere, da cui una volta di più si rileva quanto la S. Chiesa Romana, conforme alla dottrina del sacro Concilio di Trento, ci tenga all'uso della lingua ufficiale liturgica nelle funzioni rituali.

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Prorogatur indultum altaris privilegiati *

Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII, cum pluribus ex locis instantes postulationes accepisset eo consilio admotas ut Indultum Altaris privilegiati, Sacerdotibus per Apostolicas Litteras « Summo solacio » die XII Maii MCMXLII Motu Proprio datas concessum, prorogare vellet, easdem postulationes benignissime excepit; quapropter ut pietatis significationes, per elapsum annum ab inito Episcopatu XXV undique a Christifidelibus sibi tributas, paterno animo rependeret, utque spirituales favores animabus in piaculari igne detentis ex Ecclesiae thesauro uberius haurirentur, in Audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die IV vertensis mensis data, benigne elargiri dignatus est ut memoratum Indultum ad integrum diem XXIX Iunii huius anni, Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli, iisdem condicionibus produceretur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Paenitentiaria Apostolica, die VIII Maii MCMXLIII.

N. Card. Canali, *Paenitentiarium Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

SEGRETERIA DI STATO

Indulto nei casi di allarmi aerei

Una Circolare della Segreteria di Stato agli Ecc.mi Ordinari, data dal Vaticano il 25 maggio 1943, comunica quanto segue:

« In considerazione delle speciali necessità che vengono a crearsi in seguito alle incursioni aeree notturne, il Santo Padre si è benignamente degnato concedere a tutti gli « Ordinarii locorum » d'Italia, « praesentibus durantibus circumstantiis » la facoltà di autorizzare i sacerdoti ed i fedeli a prendere in qualsiasi giorno, sia festivo che feriale, nei casi di allarmi aerei notturni, qualche liquido prima della santa Messa e della santa Comunione, escluse le bevande alcooliche e, sempre « remoto scandalo ». Non è necessario aggiungere che converrà sia fatto rilevare ai fedeli e sopratutto ai sacerdoti, che essi debbono considerarsi obbligati a far uso di tale straordinaria concessione con la dovuta prudenza e moderazione ».

---

* V. *Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 153; *Il Monitore*, 1942, p. 81.

NOTE E DISCUSSIONI

NOTE SULLA RADIESTESIA

La questione della radiestesia si può considerare sotto due aspetti: l'aspetto morale e lo scientifico. Dal punto di vista morale, a frenare gli eccessi verificatisi negli ultimi due o tre anni e ad impedirne i pericoli che ne potevano derivare, intervennero vari atti di autorità. E' noto il pronunziamento di alcuni Vescovi; è noto pure il decreto della S. C. del Sant'Offizio del 24 maggio 1942 (1) in cui si vietava ai chierici ed ai religiosi le pratiche radiestetiche aventi per oggetto le consultazioni « circa personarum circumstantias et eventus divinandos », senza che la S. C. volesse entrare nè pronunziarsi sulla questione scientifica: « quin tamen quaestiones scientificas da radiaesthesia hoc decreto attingere velit ».

Prima ancora che uscisse il decreto del S. Offizio, nel marzo 1942, il Ministero della Cultura Popolare aveva ordinato il sequestro in Italia dei più noti opuscoli e volumi trattanti di radiestesia e ne aveva proibita la diffusione (2). Due altri provvedimenti aveva preso lo stesso Ministero della C. P., provocati questi dalla Società Italiana di Metapsichica: l'uno che proibiva in Italia la pubblicazione nei giornali quotidiani di qualsiasi notizia di fatti che potessero suggestionare e indurre a fini e credenze superstiziose; l'altro diretto a far scomparire la volgare dannosa pratica delle sedute spiritiche. Provvedimenti « saggi ed opportuni per una necessaria chiarificazione atta a sottrarre all'ignoranza, al fanatismo e alla superstizione una vasta serie di indagini da riservare allo studio di uomini veramente dotti e competenti » (3). L'intervento ministeriale non equivaleva ad una proibizione assoluta, ed era permesso come prima di studiare i fenomeni radiestetici; ma « andava a colpire l'infatuazione alla quale erano arrivati diversi cultori e amatori di radiestesia e certi manuali di divulgazione » (4).

Il quesito « se la radiestesia fosse immune da intrinseca immoralità, ossia da divinazione », nel senso teologico della parola, se la propose l'Adunanza del Caso Morale per il Clero Romano nella sua tornata del 23 febbraio 1942; e, in base ai principî, pronunziò concordemente che, data l'incertezza che ancora

(1) Vedi *Il Monitore*, 1941, p. 250; 1942, p. 57.
(2) Vedi *Rivista Medica per il Clero*, 1942, p. 201.
(3) *Rivista Medica*, ibid., p. 217.
(4) *Rivista Medica*, ibid., p. 79.

permane nel campo scientifico in ordine alla spiegazione del fatto radiestetico, non si può in blocco condannare la radiestesia quasi superstiziosa e magica; facendo in pari tempo le opportune riserve per la questione scientifica, e rilevando che non si addice al Clero il dedicarsi a talune consultazioni della radiestesia (5). Ed a proposito della quale sentenza sembrò al compianto P. G. Albarelli che « nell'incertezza se non si poteva in blocco condannare la radiestesia, nemmeno la si potesse favorire o incoraggiare; forse questo si volle dire dal venerabile Clero romano » (6).

La questione della radiestesia dal punto di vista scientifico toccata precedentemente da più d'uno scrittore, fu affrontata espressamente in un recente opuscolo del Prof. G. B. Alfano, con una serie di considerazioni messe in rapporto al citato decreto del Sant'Offizio (7), delle quali vogliamo dare una breve relazione.

L'opuscolo è diviso in tre parti, la prima delle quali, di carattere espositivo, si apre con questa definizione della radiestesia, che danno i radiestesisti: « scienza, la quale, mediante le captazioni delle radiazioni che ogni corpo emette, ci consente di scoprire corpi nascosti e di conoscerne la ubicazione, l'entità, e le qualità principali, secondarie e accidentali » (p. 5). Seguono queste spiegazioni: « l'uomo col suo organismo sarebbe un apparecchio capace di potersi sintonizzare con le varie lunghezze d'onde delle radiazioni emesse dai corpi. Speciali apparecchi indicatori, detti strumenti radioestetici, svelano all'esterno del corpo umano queste recezioni interne ». Sicchè la radiestesia studierebbe la « sensazione delle radiazioni ». Viene poi la sommaria esposizione dei punti principali della pretesa scienza: vi sono descritti i più importanti strumenti (forcina e pendolo), i movimenti pendolari fondamentali (oscillatorio e rotatorio, rotatorio destrorso e sinistrorso), il loro significato e le loro leggi principali e finalmente alcune delle svariate applicazioni a cui la radiestesia potrebbe dar luogo secondo i suoi cultori: i quali sono tanti e tali che si potrebbe domandare non già a che cosa serve il pendolo, ma a che cosa non serve.

Nella seconda parte l'A., al quesito se la radiestesia possa oggi considerarsi in senso pieno una scienza, risponde in modo negativo. La dottrina delle radiazioni che tutti i corpi emetterebbero e che i radiestesisti capterebbero indifferentemente da vicino e da lontano, rivelandole poi a sè stessi e agli altri attraverso i giri del pendolo — dottrina sufficientemente organizzata e sistematica in cui, al dire dei radiestesisti consisterebbe la radiestesia come scienza — non è oggi che un complesso di ipotesi nient'affatto provate. L'opuscolo riferisce do-

---

(5) Per più ampia cognizione vedi *Bollettino del Clero Romano*, 1942, p. 105-108.

(6) *Rivista Medica*, ibid., p. 220.

(7) Sac. Prof. Giov. Battista Alfano, Dott. in scienze naturali, *La Radioestesia è una scienza?* Considerazioni dopo il decreto della Santa Sede, Roma, Edizioni Liturgiche Missionarie, 1942, 68 pp., L. 10.

dici ipotesi fisiche e biologiche, che tutte insieme dovrebbero verificarsi perchè si possa parlare di una scienza radiestetica; ora di questo complesso l'A. dimostra che non ce n'è neppure una, che abbia anche solo una parvenza di prova; che anzi esse incontrano le più gravi difficoltà in ciò che da altre fonti conosciamo con certezza circa la realtà fisica e la realtà biologica. Conclude dicendo che parlare oggi di una scienza radiestetica è assolutamente fuori di posto.

La terza parte dell'opuscolo comprende una serie di osservazioni originali riguardanti quasi esclusivamente l'uso del pendolo. L'A. mostra come il braccio disteso nella maniera richiesta dai radiestesisti per gli esperimenti non sarà mai perfettamente immobile. Degni soprattutto di nota sono i paragrafi in cui egli, sulla scorta della psicologia sperimentale e con esempi facili a verificare, espone il potere motore delle idee e delle immagini. Supponendo anche la piena buona fede e sincerità dell'operatore, egli insiste sul potere che hanno le nostre idee sull'organismo, e particolarmente sui muscoli, « i quali eseguono movimenti involontari secondo l'impulso venuto dall'idea nell'atto che la concepiamo; ogni nostro pensiero si traduce al di fuori di noi con un movimento, specialmente tutte le volte che lo spirito è fortemente teso da un'emozione, da un desiderio, da un'immagine, movimenti incoscienti che sfuggono alla nostra attenzione per la loro estrema piccolezza » (p. 46).

Posto questo principio generale, l'A. mostra come esso si applichi nel caso particolare del radiestesista, il quale ha la ferma convinzione che il pendolo debba muoversi. Iniziato poi il moto, non è difficile spiegare come esso assuma tosto una delle tipiche forme indicate dai radiestesisti, in parte casualmente e in parte sotto molteplici influssi prevalentemente subconscii, fra cui potrà aver posto anche la vaga persuasione, che l'operatore possiede, della risposta che deve venire. E' qui intanto che si aggiunge la nota legge del potere motore delle immagini, per cui l'immagine visiva del moto circolare inconsciamente iniziato « potenzia validamente l'idea già precedentemente concepita di ciò che si vuole, ossia del moto del pendolo ». In breve, « quando si fanno le esperienze col pendolo, non è la volontà diretta che muove il braccio e quindi il pendolo; ma una volontà indiretta, proveniente dal desiderio che l'esperienza riesca » (p. 54).

In ultimo si affaccia il quesito, se le osservazioni finora svolte siano tali da spiegare proprio tutti indistintamente i fatti radiestetici, o se invece si debba ammettere che ce ne sia qualcuno che così non si spiega, perchè irreducibile al caso e al patrimonio di nozioni possedute nella coscienza o nella subcoscienza dall'operatore.

L'A. è disposto ad ammettere qualche rarissimo caso, verificatosi coll'uso del pendolo e non spiegabile con le osservazioni premesse nè con altre simili; e lo spiegherebbe con l'intervento di un potere di chiaroveggenza, anzichè con la teoria delle radiazioni proposta dai radiestesisti. La chiaroveggenza consisterebbe nella capacità, posseduta da alcuni individui, di avvertire sensibil-

mente delle realtà che coi comuni sensi non si potrebbe avvertire, e che quindi sarebbe da attribuire a un sesto senso, non posseduto dalla maggior parte degli uomini e che solo in particolari circostanze si rivelerebbe in alcuni individui. E' l'ipotesi, molto più semplice della criptoestesia. E perciò « nei casi sinceri, reali, storici di vera radiestesia » l'A. non è alieno dall'ammettere « l'intervento di questo supposto sesto senso, o, se non altro, l'intervento di un processo di conoscenza che presentemente ci è ignoto » (p. 60). Ma « che si ricorra al pendolino per spiegare fenomeni già noti di chiaroveggenza, e che lo si ritenga strumento diretto di meraviglie e di miracoli, è errato ed esagerato ».

Insomma « tutta la soprastruttura dell'uso del pendolo, delle diverse modalità del moto del pendolo, del diverso numero delle oscillazioni e delle rotazioni, dei diversi piani di oscillazioni, dei diversi quadratini rivelatori, è tutta roba infondata ed illusoria, è teatralità, è inutilità. Senza il pendolo, chi è chiaroveggente raggiunge l'istesso scopo, e con più semplicità » (p. 60). Tutt'al più, il pendolo potrà servire ad alcuni chiaroveggenti, unicamente « per eccitare il loro senso interno, per risvegliare la loro facoltà » (p. 59).

A proposito di questa ipotesi della chiaroveggenza, c'è chi, senza osare di escluderla, pensa doversi andare molto guardinghi prima di accettarla, essendo che « tutto il campo della metapsichica è ancora avvolto da tanta oscurità, che ogni studioso prudente deve astenersi per ora dai facili consensi; d'altra parte sembra per lo meno audace il ridurre la necessità della bacchetta nelle esperienze rabdomantiche alla sola funzione di occasione, per risvegliare un senso interno più o meno misterioso » (8).

Raccogliendo ora le principali conclusioni raggiunte dall'A., è certo che « la radiestesia, organizzata dai radiestesisti a sistema, non è una scienza ed è invece una caricatura di scienza »; è anche certo che la massima parte dei singoli fatti da essi narrati « si può spiegare sufficientemente con le più elementari leggi della nostra vita psicologica ». Se poi qualche fatto ci fosse realmente che resistesse a questa spiegazione, è da ritenersi « posizione prudente dichiarare che oggi non si può ancora spiegare con buona probabilità di cogliere nel segno ». In particolare, quanto all'ipotesi del sesto senso, è vero che essa chiarirebbe « assurde le ricerche pendolinistiche più perniciose, sullo stato delle coscienze e simili, in quanto sono tali da eccedere qualsiasi facoltà sensibile; ma potrebbe ancora avvenire che, contro l'intenzione dell'A., si stuzzicasse la curiosità di qualcuno a studiare e sviluppare in sè una forma di conoscenza, destinata purtroppo a finire ben presto in illusioni, paragonabili a quelle che causava il pendolo con la superstruttura pseudoscientifica della teoria delle radiazioni » (9).

---

(8) *La Civiltà Cattolica*, 1943, I, p. 369.
(9) *La Civiltà Cattolica*, ibidem.

RIPRISTINO DI PRIVILEGI PEI SACERDOTI DELL'UNIONE MISSIONARIA DEL CLERO

Apprendiamo dall'Agenzia « Fides » che con lettera del 1° maggio 1943 della Sacra Penitenzieria Apostolica a Sua Eminenza il Cardinale Fumasoni-Biondi, Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, sono stati ridonati ai sacerdoti iscritti all'Unione Missionaria del Clero, i privilegi ch'erano stati aboliti dal decreto *Consilium suum persequens* del 20 marzo 1933.

Gli Ecc.mi Presidenti delle 56 Nazioni, in cui l'Unione Missionaria è organizzata, avevano insistentemente sollecitato il ripristino di detti favori spirituali e « il Santo Padre, come si legge nel citato documento, desiderando che l'Unione Missionaria del Clero prenda sempre maggior vigore per essere così di efficace aiuto alle Missioni, sempre tanto bisognose specialmente nelle attuali circostanze, ha benignamente aderito alle molteplici richieste ».

I favori spirituali riconcessi sono i seguenti:

1) facoltà di benedire gli oggetti di pietà ed annettervi le indulgenze Apostoliche;

2) facoltà di benedire le corone con le indulgenze dei PP. Crocigeri;

3) facoltà di benedire i Crocifissi annettendovi le indulgenze delle *Via Crucis*, e la plenaria in *articulo mortis;*

4) indulto dell'altare privilegiato personale.

Il ripristino è subordinato alle seguenti condizioni:

a) i favori spirituali saranno concessi direttamente da questo S. Tribunale solo a quei sacerdoti che ne avranno fatto richiesta per tramite dell'Unione Missionaria del Clero, presso la S. Congregazione di Propaganda Fide, in Roma;

b) le singole richieste dovranno essere corredate dalla commendatizia del proprio Ordinario;

c) la concessione avrà la durata di sette anni, rinnovabile alle stesse condizioni.

A nessuno può sfuggire l'importanza della tanto attesa grazia, la quale costituisce un alto e pratico riconoscimento della potenzialità dell'Unione Missionaria del Clero.

« Essa, scrive in data 19 maggio 1943, Sua Eminenza il Cardinale Fumasoni-Biondi, Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, al Segretario Generale dell'Unione, mentre corona il magnifico lavoro svolto nei suoi primi 25 anni di vita, contribuirà certamente a intensificare le sue già ampie vigorose attività ».

Merita poi un rilievo particolare il fatto che la S. Penitenzieria Apostolica ha disposto che a dimostrare che i richiedenti sono membri dell'Unione, e perciò aventi diritto ai concessi favori, presentino le loro domande per il tramite del

Segretario Internazionale dell'Unione stessa, a cui soltanto consegnerà i singoli rescritti. Questa opportuna disposizione mentre salva lo spirito del citato decreto *Consilium suum persequens* che disciplina decorosamente la concessione dei favori spirituali, chiama in causa l'organo supremo dell'Unione, il Segretario Internazionale, perchè contribuisca a fiancheggiarla nel salvaguardare, in ordine ai suoi Soci, tesori così preziosi che sono veri e autentici privilegi.

S. LEGA PER LE GIACULATORIE

La *Rivista Diocesana Milanese* dell'aprile-maggio 1943 (p. 104), che parla dell'empia propaganda della bestemmia (1), riferisce la notizia che nell'archidiocesi di Milano è stata ufficialmente istituita la « S. Lega per le giaculatorie ». « Il bisogno in questi tempi di maggiore preghiera e sopratutto della preghiera dei più innocenti, la difficoltà della preghiera stessa per l'agitazione del momento, la triste notizia che la bestemmia spunta anche sulle labbra giovanili, ha indotto la F.O.M. (Federazione Oratorii, Milano) ad iniziare una campagna di diffusione di una preghiera facile, molto chiara e profonda, di intenso amore e riparazione efficace, adatta per i giovinetti — la giaculatoria — che ha il vantaggio del tesoro immenso delle indulgenze: tale diffusione nei nostri Oratorii, potrà estendersi a qualsiasi associazione cattolica od anche puramente civile. Più che una forma negativa contro la bestemmia userebbe la forma positiva di amore a Dio e di riparazione e lotta al peccato ».

La S. Lega (del tutto gratuita) *impegna* i giovinetti e le giovinette ascritte:

1) a recitare devotamente *ogni giorno* almeno 25 giaculatorie riparatrici. Le giaculatorie sono segnate mese per mese secondo i tempi liturgici. Nelle singole associazioni si possono formare dei gruppi scambiantisi a turno le giaculatorie dei vari mesi, a maggiore varietà;

2) a non partecipare a spettacoli cinematografici pericolosi secondo le indicazioni dell'Autorità ecclesiastica;

3) ad accompagnare con particolare devozione la recita del S. Rosario in famiglia, promuovendolo se non esiste. Dove non è possibile questo, l'ascritto procurerà di recitare per proprio conto almeno una parte del S. Rosario.

Tali impegni dovranno essere assunti in forma solenne durante una cerimonia religiosa adatta, promossa dall'Oratorio od Associazione.

Gli ascritti riceveranno dalla S. Lega una *immagine* portante le giaculatorie assegnate per ciascun mese durante un semestre e la restituiranno alla consegna della nuova, dopo aver segnato l'adempimento della loro promessa durante il semestre trascorso.

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1943, p. 28.

Le giaculatorie proposte per questi mesi prossimi sarebbero:

Gennaio: *Sacro Cuore di Gesù, venga il tuo regno!* (300 g. d'ind.).
Febbraio: *Grazie, mio buon Gesù, grazie, mio buon maestro;*
Marzo: *Gesù mio, perdono, misericordia per le vostre Sante Piaghe!*
Aprile: *O Crux, ave spes unica!* (500 g. d'ind.).
Maggio: *Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza mia!* (300 g. d'ind.).
Giugno: *Cuor di Gesù, confido in Voi!* (300 g. d'ind.).

La diffusione ed il controllo della pratica degli impegni, sarà per gli Assistenti ecclesiastici un gran mezzo per mantenere i rapporti coi giovanetti dispersi e tenuti lontani dalla vita dell'Oratorio nelle attuali contingenze.

Gli Assistenti terranno una accurata registrazione degli ascritti.

Si interessano vivamente anche gli Oratorii, Istituti, Associazioni *femminili* per istituire i gruppi della S. Lega.

NEL CAMPO DELL'AZIONE CATTOLICA

Convegno di Assistenti Ecclesiastici delle Associazioni Fucine. — Nei giorni 12, 13, 14 luglio c. a. si svolgerà in Roma presso la sede del Ritiro del S. Cuore un convegno nazionale di Assistenti Ecclesiastici delle associazioni universitarie di A. C.

Figurano in programma lezioni di aggiornamento culturale — teologico, letterario e sociale — riunioni di aggiornamento sui problemi della gioventù, con riguardo speciale alla classe universitaria, e riunioni formative sui seguenti temi: « L'assistenza spirituale degli universitari », « La funzione dell'Assistente nell'Associazione », « La direzione spirituale dell'universitario », « Il programma di lavoro della Fuci », « Forme nuove di attività caritativa ».

L'invito alla manifestazione viene esteso a tutti i sacerdoti che, a qualsiasi titolo, si occupano di assistenza religiosa a studenti universitari.

Prenotazioni e richieste di programmi vanno indirizzati alla Segreteria della Fuci - Largo Cavalleggeri 33 - Roma.

Il 50° della Fuci. — La Presidenza Centrale della F.U.C.I. comunica: Si sono compiuti i cinquant'anni dalla fondazione delle Associazioni Universitarie di Azione Cattolica. Ogni manifestazione celebrativa dell'avvenimento è stata però rinviata al dopoguerra in omaggio alla quasi totalità dei fucini, oggi militari, cui sarebbe di sacrificio non potervi partecipare.

Tema comune di Azione Cattolica. — *La Famiglia* è il tema comune di formazione e propaganda proposto alla attività di tutte le Associazioni di A. C. e approvato dalla Commissione Cardinalizia per l'anno prossimo 1943-1944. Esso sarà trattato dalle singole organizzazioni sotto aspetti diversi, a seconda dell'indole e del programma specifico di ciascuna.

DUBBI

2. - *Delegato Vescovile e firma delle commendatizie*

QUESTIONE

Può il delegato vescovile firmare le commendatizie nelle domande indirizzate alla S. Sede?

SOLUZIONE

Ad ogni fedele è lecito rivolgersi direttamente al S. Padre ed in genere alla S. Sede per chiedere qualche concessione od un atto di giustizia (cfr. can. 1569, § 1); la concessione però di quanto si chiede, viene limitata, giusta il can. 36, a coloro che non ne sono impediti espressamente dalla legge o dall'Autorità. Qualora poi si tratti di deroghe al diritto, oltre alla verità dell'esposto, è necessario concorra una causa giusta e ragionevole (can. 84). Ma chi garantisce alla S. Sede che i fatti denunziati sono veri, che esistono i motivi sufficienti per esaudire la richiesta, che la persona è meritevole del favore o è fondato il suo diritto? Questo è il motivo perchè la prassi della S. Sede vuole che l'Ordinario se ne faccia garante col raccomandare le preci. Egli infatti più agevolmente può conoscere persone, cose, circostanze, o personalmente o a mezzo di persone di fiducia, specie dei parroci, che stanno a contatto diretto coi fedeli. Stile quindi, potremmo dire, inderogabile di tutti i Dicasteri ecclesiastici è di richiedere che gli Ordinari diano le informazioni necessarie per giudicare sulla opportunità della concessione. Ciò è anche necessario perchè abitualmente questa viene affidata per l'esecuzione agli Ordinari informatori. Non quindi per legge tassativa del Codice, ma per prassi costante della S. Sede, nessuna domanda dei fedeli ha corso senza la commendatizia dell'Ordinario, a cui però essa si attiene quando lo giudica per il bene delle anime.

Che cosa s'intenda per *Ordinario* in linguaggio giuridico ecclesiastico è detto chiaro al can. 198, § 1, nel quale non è affatto incluso il delegato vescovile, come è stato anche recentemente confermato dalla Pont. Comm. per la interpretazione del Codice (1). Può nondimeno il Vescovo delegare a far la commendatizia? Qui entriamo nella complessa questione delle deleghe; diciamo complessa, perchè, sebbene ad alcuni apparisca semplice, in pratica non lo è. Generalmente per diritto comune è ammesso che chi agisce per mezzo di un altro, è considerato come chi agisce per sè. Ma questo principio non può essere accettato per tutte le azioni o per tutti i fatti giuridici: vi sono infatti delle limitazioni imposte dalla natura delle cose o da prescrizioni di legge. Così un

(1) Vedi *Il Monitore*, 1943, pag. 20.

Vescovo non può delegare un sacerdote a consacrare un calice o a conferire gli Ordini; un penitenziere od un parroco non possono di per sè autorizzare un sacerdote non approvato a confessare; ecc. D'altra parte il Codice permette a coloro che godono di potestà ordinaria di poter delegare (can. 199), all'esecutore dei rescritti di farsi sostituire (can. 57), ecc. Per questi motivi è cominciato ad introdursi in alcune diocesi la nomina di un delegato vescovile invece del Vicario Generale.

Come altra volta è stato detto in questo periodico (2), il delegato vescovile nel diritto canonico non ha una figura giuridica con carattere di stabilità, perchè la Chiesa, quando il Vescovo non può da solo attendere a tutti i negozi del suo ministero, deve provvedere in modo permanente nominando il Vicario Generale (can. 366, § 1). Si può anzi dire che la figura del delegato vescovile, come tale, nel Codice non esiste; esiste solo, riguardo a chi ha potestà ordinaria od equivalente, quella del *delegato* in genere, la quale è di sua natura temporanea. E' quindi contro la mente della Chiesa nominare il delegato vescovile stabile, colla stabilità propria del Vicario Generale. I Vescovi perciò d'ordinario nominano il delegato (anche *ad universitatem negotiorum*, ma colle eccezioni volute dalla legge) quando non è necessario il Vicario Generale, ma per ragionevoli motivi devono assentarsi dalla sede o sono temporaneamente impediti; anzi alcuni per motivi di prudenza, anche in tali casi, si riservano le pratiche che non sono urgenti o che rivestono una qualche importanza.

Tra queste ultime sono certamente da includersi quelle indirizzate alla S. Sede, anche considerando che si tratta di Autorità superiore. Lo comprova poi il fatto che i Dicasteri pontifici indirizzano i loro scritti e rescritti o ne commettono l'esecuzione *sempre* agli Ordinari (od Officiali), quando non lo fanno personalmente ai Vescovi, non ad altra persona, e sempre presuppongono che questi abbiano fatto la richiesta o almeno l'abbiano raccomandato, cioè abbiano garantito alla S. Sede la verità dell'esposto e detto che, dati i motivi esistenti, giudicano essere opportuno concedere quanto viene chiesto.

Ci è stato riferito che la S. C. dei Sacramenti ha fatto dei richiami particolari perchè le pervenivano domande a firma del delegato vescovile o addirittura del solo cancelliere di Curia.

Notiamo anzitutto che, forse per l'andazzo dei tempi, anche nel Clero si va insinuando l'abitudine di trattare le pratiche ecclesiastiche con non lieve leggerezza, che talvolta fa rizzare i capelli, quando non la si costuma anche nella amministrazione dei sacramenti o della parola divina. Sappiamo inoltre che è stato recentemente raccomandato ai Vescovi d'Italia di invigilare sull'uso delle facoltà date ai delegati vescovili, specialmente per le conseguenze che possono venirne circa la celebrazione dei matrimoni. In terzo luogo è da riflettere che, accettandosi le domande commendate dal delegato vescovile anzichè dall'Or-

(2) Vedi *Il Monitore*, 1941, pag. 108 sg.

dinario, si verrebbero a costringere i Dicasteri romani a cambiare la prassi costante della S. Sede, ad ammettere una figura giuridica in passato in via ordinaria non ammessa e che non è contenuta nel Codice, ed a mutare le sapienti formule tradizionali dei rescritti, frutto di lunga esperienza. Si dovrebbe allora dire, ad es., invece di « preces ab Ordinario B. commendatae... eidem Ordinario committit » in quest'altro modo: « preces a delegato episcopali C. commendatae... Ordinario C. committit », ciò che importerebbe una evidente stonatura; giacchè mentre la commissione, come si è detto, si dà agli Ordinari o ai Vescovi personalmente (e quindi non al delegato, che non è Ordinario), le preci sono inviate da un'altra persona forse *inscio Episcopo*.

Diverso è il caso dell'esecuzione dei rescritti; prima perchè il Codice (can. 57) autorizza gli esecutori a farsi sostituire nell'esecuzione, e poi perchè in questo caso già l'Ordinario è a conoscenza della pratica e può giudicare se sia più opportuno far da sè o darne ad altri l'incarico. Nella sostituzione l'esecutore deve sottoscrivere indicando la sua qualifica di delegato. Senza dire che allora nessuna relazione diretta intercorre, come non dovrebbe intercorrere, tra la S. Sede e il delegato: essa infatti non tratta che cogli Ordinari.

Giusto quindi è il richiamo fatto dalla S. C. dei Sacramenti, sebbene a qualcuno abbia destato meraviglia, e perciò le commendatizie devono esser firmate esclusivamente dall'Ordinario.

Nella pratica però possono darsi due difficoltà.

1) Come fare quando il Vescovo è assente o impedito o ammalato? Se la pratica non è urgente, si attenda il ritorno o la guarigione del Vescovo, sebbene per un ammalato non grave il prendere cognizione di una pratica e apporre qualche firma non dovrebbe costituire un disturbo serio. Ma, dandosi la necessità, la persona delegata potrà sottoscrivere: *Pro Episcopo absente* (ovvero *impedito* o *infirmo*) N. N., *specialiter delegatus*. Si avrebbe così un vero *alter ego*, e non crediamo che la S. C. muoverebbe difficoltà trattandosi di un caso eccezionale.

2) Che fare quando un Vescovo regge più diocesi con Curie diverse? Se il Vescovo ha disposto che tutte le pratiche indirizzate alla S. Sede debbano essere da lui viste e sottoscritte, o se in ciascuna diocesi trovasi o il Vescovo o il Vicario Generale (cioè l'Ordinario) la difficoltà non esiste. Questa potrebbe esserci quando in una delle Curie non risiede nè l'uno nè l'altro. In tal caso, se il Vescovo non volesse nominare per quella diocesi un Vicario Generale nemmeno con le limitazioni che crede, giusta i canoni 368 e 369, non gli resta che riservare a sè le dette pratiche. Ciò gli importerà probabilmente maggior fatica, ma in compenso ne avvantaggerà l'Autorità, la serietà dei negozi e lo spirito di disciplina, ed inoltre negli stessi fedeli si formerà un concetto più rispettoso per le leggi ecclesiastiche.

E. C.

3. - *Sulla purificazione dei vasi sacri.*

QUESTIONE

Potrebbe *Il Monitore* fornire a un parroco di campagna, quale io sono, un modo pratico e certo di purificare i vasi sacri?

SOLUZIONE

I vasi sacri che avviene più spesso di dover purificare sono il calice, la lunetta dell'ostensorio e la pisside. Del calice non è il caso di parlarne, perchè la sua purificazione appartiene più intimamente al rito stesso della santa Messa. Parliamo invece della lunetta e della pisside, la cui purificazione è piuttosto in margine del santo sacrificio.

1) - *Lunetta.* - Fatta la comunione del calice, il sacerdote apre il tabernacolo, genuflette, estrae la *teca* (piccola scatola che contiene l'ostia grande) l'apre, deponendo il coperchio fuori del corporale, poi genuflette. Leva dalla lunetta l'ostia, la spezza sulla patena e la sume segna segnarsi. I frammenti, se ve ne sono, li pone nel calice. Coll'indice destro asterge accuratamente le due parti interne della lunetta e l'interno della teca.

Se è necessario, mette nella lunetta un'altra ostia consacrata, pone tutto nella teca e questa, chiusa, ripone nel tabernacolo. Asterge la patena, se vi fossero rimasti frammenti, e le dita sul calice prima di prendere le abluzioni. Se non deve mettere l'ostia nella lunetta, astersa questa e la teca, le mette fuori del corporale dalla parte del vangelo. Se l'inserviente avesse la facoltà di toccare i vasi sacri, egli stesso potrebbe portarle subito alla credenza o in sagrestia.

2) - *Pisside.* - Premettiamo che è sempre meglio purificare la pisside durante la Messa per poter mettere i frammenti nel calice e sumerli. Se la pisside contiene solo piccoli frammenti, prima di purificarla non si fa nessuna genuflessione, ma non si può metterla fuori del corporale. Ciò posto, vi sono due modi di purificazione.

1) Il sacerdote prende con la sinistra la pisside al nodo e piegandola un poco, con la destra la percuote leggermente al labbro perchè i frammenti affluiscano al basso. Se ci sono frammenti grandi o i piccoli sono numerosi, è bene che li suma subito. Porta quindi la pisside piegata ad angolo retto sul calice; col pollice e l'indice della destra percorre con ordine, prima a destra e poi a sinistra, procedendo dall'esterno all'interno, in giro, le pareti della pisside, raccogliendo i frammenti che infine versa nel calice, badando che vadano a cadere nel fondo. Infine col purificatorio può tergere tutta la parte interna della pisside, che in tal modo può considerarsi purificata.

2) Raccolti accuratamente i frammenti, il sacerdote colla destra presenta la pisside al serviente perchè v'infonda il vino dell'abluzione, che poi fa girare

intorno alla superficie interna della pisside e versa nel calice per la parte per cui ha fatto cadere i frammenti, dicendo intanto *Quod ore sumpsimus;* poi prende dal calice la purificazione, al solito. Può anche fare sulla pisside l'abluzione delle dita come farebbe sul calice, dicendo *Corpus tuum Domine*, versando, come prima, tutto nel calice e sumendo; quindi astergere e pisside e calice.

Tutt'e due le maniere sono buone. La seconda presenta l'inconveniente che il vino fa aderire i frammenti alle pareti della pisside e poi non è facile raccoglierli (1). Inoltre dicono vari autori che per astergere la pisside e ancor meglio più pissidi, bisognerebbe usare un purificatoio diverso da quello della Messa: cosa in pratica non sempre possibile o facile. L'importante è di raccogliere con la massima cura i frammenti e impedire per quanto è possibile che vadano dispersi.

A. B.

---

(1) Vedi *Ephemer. Liturg.*, 1896, p. 33; 1941, p. 55, n. ...

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

DIRETTIVE AI MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA DI CAUSE MATRIMONIALI

Il *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 11 maggio 1943-XXI, n. 19, p. 258, riporta la seguente Circolare (Direz. Gen. degli Affari civili - Uff. I, n. 2830 del 27 aprile 1943-XXI) diretta ai Procuratori Generali del Re Imperatore presso le Corti di Appello del Regno:

Sono state segnalate a questo Ministero alcune recenti sentenze in materia matrimoniale sulle quali, per l'importanza delle particolari questioni decise, ritengo opportuno richiamare la Vostra attenzione.

1. - Alcune sentenze di un tribunale del Regno, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, hanno accolto domande di divorzio proposte da coniugi stranieri, in base alla loro legge nazionale.

Queste sentenze segnano un nuovo indirizzo giurisprudenziale che non può passare inosservato. Non manca, è vero, qualche antica decisione nello stesso senso. Ma l'ultima, della Corte di appello di Milano, risale al 30 novembre 1898 e fu annullata, su ricorso del pubblico ministero nell'interesse della legge, dalla Corte di cassazione di Torino. Dopo la pronunzia di questa Corte, che con sentenza del 21 novembre 1901 affermò nettamente il principio che i tribunali italiani non possono pronunciare il divorzio fra stranieri, specialmente se trattasi di matrimonio celebrato in Italia, non risulta che vi siano state più divergenze da parte dei giudici di merito. E' stato bensì ammesso, specialmente a seguito della convenzione dell'Aja in materia di divorzio approvata con legge 7 settembre 1905, n. 523, che le sentenze di divorzio fra stranieri pronunziate all'estero possano essere riconosciute nel Regno. Ma dalla circostanza che sentenze straniere possano avere efficacia nel Regno non si era prima di ora dedotto dalla nostra giurisprudenza che gli stranieri potessero anche chiedere nel Regno la pronunzia di divorzio. Ciò del resto è escluso dalla stessa convenzione dell'Aja, secondo la quale i coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, *quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta* (articolo 1). E' noto inoltre che anche la nostra dottrina, in grande maggioranza, esclude la possibilità di pronunzie di divorzio da parte di magistrati italiani, in applicazione della legge nazionale dei coniugi stranieri. Il contrasto fra la legge straniera permissiva del divorzio ed il nostro ordine pubblico tanto più apparirà manifesto se si tenga presente il grandissimo valore morale e sociale che il legislatore italiano ha dimostrato di attribuire al matrimonio indissolubile, specialmente in seguito al Concordato con la Santa Sede, approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

In tale stato di cose è manifesto che gli uffici del pubblico ministero presso i giudici di merito, nel loro compito di vigilanza, per l'osservanza delle leggi di ordine pubblico, non possono secondare un mutamento di quella che, per oltre un quarantennio, è stata giurisprudenza costante. In materia così delicata l'indirizzo giurisprudenziale dovrebbe essere rigidamente uniforme per tutto il Regno e segnato dalla Corte suprema di cassazione, al controllo della quale sfuggono le sentenze dei tribunali, quando, come suole avvenire, le parti sono di accordo nel desiderare il divorzio.

Anche sotto questo aspetto, quando fossero presentate ai nostri tribunali domande di divorzio da parte di coniugi stranieri, compito del pubblico ministero dev'essere quello di chiedere che il tribunale dichiari improponibile la domanda per fare in modo che la questione arrivi all'esame della Corte suprema di cassazione.

2. - Sempre in materia matrimoniale ed in un campo di non minore importanza un tribunale del Regno, in un procedimento nel quale non era intervenuto il pubblico ministero, ha dichiarato la nullità della trascrizione di un matrimonio celebrato da un ministro del culto cattolico affermando l'incompetenza del sacerdote celebrante solo perchè, non essendo egli titolare della parrocchia, non era stato nemmeno delegato dal parroco.

Ora, applicando le disposizioni contenute negli articoli 5 e 9 della legge matrimoniale sopra richiamata, non sembra dubbio che la trascrizione dell'atto di matrimonio trasmesso dal parroco celebrante non possa essere negata dall'ufficiale di stato civile nè, se compiuta, possa essere annullata dall'autorità giudiziaria solo perchè in qualsiasi modo consti all'ufficiale di stato civile o alla autorità giudiziaria che il sacerdote indicato nell'atto come celebrante fosse o non fosse competente a procedervi. Ogni indagine su questo punto incide, più che sui requisiti per la trascrizione dell'atto, sulla validità sostanziale, e siffatte indagini per l'articolo 34 del Concordato sono riservate ai tribunali ecclesiastici.

Vi prego perciò di volere vigilare e di impartire le opportune istruzioni ai dipendenti magistrati del pubblico ministero perchè si uniformino alle direttive sopra impartite.

Vi prego anche di prendere gli opportuni accordi coi Primi Presidenti delle Corti perchè il pubblico ministero sia sempre posto in condizioni di potere intervenire nelle cause, come le matrimoniali, per le quali il suo intervento è richiesto dalla legge.

Il Ministro: A. DE MARSICO

IL NUOVO CODICE ITALIANO E LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

Col nuovo Codice Italiano, che entrò completamente in attività il 21 aprile del corrente anno (1942), sono state introdotte in materia testamentaria delle novità che i sacerdoti in cura d'anime e confessori devono conoscere.

Testamento olografo. — Vi sono due novità. La prima riguarda la sottoscrizione del testamento olografo: essa è valida anche se non contiene nome e cognome del testatore. Basta che questi sia indicato con certezza (art. 602). La seconda novità riguarda la data: la prova della non verità della data non è ammessa se non quando si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti, o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Quindi il testamento olografo può essere valido anche se la data non è vera.

La pubblicazione del testamento olografo non è più in facoltà di colui che vi ha interesse; ma, secondo il nuovo Codice è un vero obbligo: « chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione, appena ha la notizia della morte del testatore » (art. 620). Però mentre secondo il Codice vecchio abrogato il testamento olografo doveva essere presentato per la pubblicazione al notaio del luogo, dove era aperta la successione, il Codice nuovo invece ha tolto questa limitazione inerente alla competenza territoriale, abilitando per il caso qualsiasi notaio.

Disposizioni a favore dell'anima. — Nel vecchio Codice (art. 831) le disposizioni per l'anima erano considerate generiche e perciò nulle; si ammettevano quando era destinata la persona dell'erede o del legatario

Ora l'art. 29 del nuovo Codice è migliore e si ispira meglio alla concezione cristiana di tali disposizioni.

Ora sono ammesse e configurate come istituzioni *sub modo* le pie disposizioni a favore dell'anima.

Per la validità del legato basta solo che siano determinati i beni e determinate le somme da erogarsi. L'articolo poi del nuovo Codice ammette in questo caso l'applicazione dell'art. 648. In base a questo articolo si riconosce al parroco, all'Ordinario, all'Ente ecclesiastico, il diritto di esigere l'adempimento dell'onere da parte dell'erede o del legatario.

Disposizioni in favore di Enti non riconosciuti. — Nel Concordato (art. 29, 9) sono enunciati gli Enti morali ecclesiastici cui viene riconosciuta esistenza giuridica e conseguente facoltà di succedere per testamento. Tutti gli altri Enti ecclesiastici, non compresi in questa enumerazione, per quanto riguarda il diritto civile, non hanno capacità di succedere per testamento. Le leggi, per quanto spetta le cause pie ed ecclesiastiche, sono nulle evidentemente in *foro conscientiae.* Ora nel Codice nuovo (art. 146) è stabilito: « le disposizioni a favore di un Ente non legalmente riconosciuto non hanno efficacia, se *entro un anno* dal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'Ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi ».

Stando alla lettera del citato articolo, l'Ente ecclesiastico non riconosciuto, diventando erede, ha tempo un anno per il riconoscimento civile e la facoltà di succedere. Stando allo spirito dell'articolo, l'Ente ecclesiastico, ancora prima

del riconoscimento civile, può prendere tutti gli opportuni provvedimenti conservativi a norma di legge e può ricevere, con le consuete cautele, l'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o del legato per mezzo dell'Ordinario diocesano a cui frattanto rimane affidata l'amministrazione dell'una o dell'altro (*Bollettino Diocesano di Cremona*, agosto-settembre 1942).

ESTENSIONE DELLA QUALITA' DI FAMIGLIA NUMEROSA

La Legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 332 (in *Gazz. Uff.* 13 maggio, n. 111) riconosce la qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli, alle seguenti condizioni:

Art. 1. — Il godimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie accordate con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e con la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, è esteso alle vedove di guerra che abbiano a carico sei figli di nazionalità italiana, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, a quello in cui si verifica lo stato vedovile.

Il beneficio delle esenzioni concesse ai sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli divenga inferiore a sei, semprechè permanga lo stato vedovile, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compia il ventottesimo anno della nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sei a partire dall'ultimo nato.

Agli effetti dell'applicazione del regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, è da considerarsi numerosa la famiglia con non meno di sei figli che si trovino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, quando, oltre il padre caduto in guerra, manchi anche la madre.

(*Omissis*).

Art. 5. — Le vedove dei caduti per la causa nazionale sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle vedove di guerra.

Art. 6. — Le disposizioni di questa legge non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

CIRCA LA NOZIONE DI CADAVERE

(Cassazione, II Sez. Pen.; Gioffredi; Pannullo, Est.; Vaccari, P. M.; 8 maggio 1942; imp. Leontini).

(*Omissis*). Nella nozione di « cadavere » deve intendersi compreso il corpo umano inanimato senza che sia necessaria nella salma la preesistenza della vita. Perciò anche il nato-morto è un cadavere, così come è un cadavere, il concepito giunto a maturità, non essendo tale soltanto il feto, espulso prima del compimento della gestazione, perchè *pars mulieris*. E l'indagine circa lo stato di maturità del feto è devoluta ai giudici del merito che, nella interpre-

tazione delle norme relative ai delitti contro la pietà dei defunti, dovranno avere a guida i criteri etici sui quali è basata la protezione giuridica e non già criteri di medicina legale o di diritto privato, che potrebbero condurre ad evasioni fallaci se non pure aberranti.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto esattamente che il prodotto del concepimento era un cadavere e non un feto, dal momento che i dati dell'esame peritale hanno stabilito che l'interruzione della gravidanza si verificò verso la fine del settimo mese di gestazione e che il prodotto fu un infante di sesso maschile, completo... e nato vivo, sebbene dotato di scarsissima vita residua, che gli aveva consentito pochi e superficiali atti respiratori, per brevi istanti. La esattezza del giudizio è resa manifesta dalle ennunciazioni di massima sopra indicate, alla stregua delle quali se « cadavere » è anche il nato-morto giunto a maturità, a maggior ragione è tale la spoglia di chi è nato in vita, sia pure per brevi istanti dopo la nascita.

LIMITAZIONE DI PRIVILEGIO PER ATTI DI ENTI DEL CULTO E DELLA RELIGIONE

Per il disposto dell'art. 29, lett. *h*) del Concordato Lateranense, essendo stato equiparato a tutti gli effetti tributari il fine di culto e di religione ai fini di beneficenza e di istruzione, si sono solamente estesi agli enti del culto e della religione i benefici fiscali stabiliti per gli enti di beneficenza e di istruzione. Conseguentemente, in base alla legislazione vigente ed in relazione al R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, sono esenti dalle imposte di registro e di successione e da quelle ipotecarie soltanto le liberalità a qualsiasi titolo, anche se onerose, a favore dei detti enti della religione e del culto quando lo scopo precipuo della liberalità sia, oltrechè la beneficenza e l'istruzione, la religione o il culto, mentre gli atti a titolo oneroso da essi compiuti sono soggetti alla ordinaria imposta di registrazione e di trascrizione (Commiss. Centrale, 25 marzo 1941, n. 39248).

CONTROLLO DEL TRASPORTO DI CORRISPONDENZA EPISTOLARE

Un bando del Duce, primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle Truppe operanti su tutte le fronti, in data 25 marzo 1943-XXI, ordina quanto segue:

1. Nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane il trasporto di corrispondenza epistolare attraverso la linea di armistizio può essere effettuato soltanto a cura dell'Amministrazione postale.

La disposizione del comma precedente non si applica al trasporto e al recapito di corrispondenza epistolare di Amministrazioni dello Stato italiano effettuato per mezzo di speciali incaricati.

Restano ferme le disposizioni concernenti il trasporto e il recapito della corrispondenza delle Missioni diplomatiche.

2. Fuori dei casi preveduti dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, numero 1379, chiunque invia, trasporta e recapita corrispondenza epistolare in contravvenzione all'art. 1 è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire diecimila.

3. La cognizione del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai Tribunali militari di guerra italiani (*Gazz. Uff.* 1° aprile 1943, p. 1157).

LEGALIZZAZIONE DI FIRME - DISPOSIZIONI - NORME GENERALI

La legalizzazione di firme è « l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè della firma stessa ».

La legalizzazione riguarda le firme apposte su atti o documenti:

a) posti in essere nello Stato da valere nello Stato;

b) posti in essere nello Stato da valere all'estero;

c) posti in essere all'estero da valere nello Stato.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui la cui firma si legalizza. Il funzionario legalizzante deve apporre la propria firma per esteso, indicando, fra parentesi, con timbro, il suo cognome e nome (Legge 3 dicembre 1942, n. 1700, in *Gazz. uff.* 1° febbr. 1943, n. 25).

NORME SULL'INTERVENTO DEI TESTIMONI NEGLI ATTI NOTARILI DI AUTENTICAZIONE

Con legge 2 aprile 1943, n. 226 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1943, p. 1426) è stato decretato quanto segue:

1. Negli atti notarili di autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private la parte o le parti hanno facoltà di rinunziare, di comune accordo, alla presenza dei testimoni.

Il notaio deve fare espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto, senza che le parti siano tenute a sottoscrivere l'atto medesimo.

2. Sono validi gli atti notarili di autenticazione redatti dal 21 aprile 1942 al giorno d'entrata in vigore della presente legge senza la presenza dei testimoni e senza che sia intervenuto l'accordo delle parti sulla rinunzia ad essi.

3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano nei casi in cui da leggi speciali è tassativamente richiesto l'intervento dei testimoni.

4. La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803